

REGOLAMENTO

CPE
CASSA PENSIONE
ENERGIA
SOCIETÀ COOPERATIVA

Prestazioni assicurative

Valido dal 1° ottobre 2008

Indice

I. Premesse

1	Aspetti generali	3
---	------------------	---

II. Proventi della CPE

2	Proventi della CPE	3
3	Natura dei contributi	3
4	Contributo annuo	3
5	Contributo supplementare	4
6	Acquisto di anni d'assicurazione	4
6a	Prefinanziamento del pensionamento anticipato («Risparmio 60»)	5
7	Aumento delle rendite correnti	5
8	Condizioni di pagamento	5
9	Conto eccedenze	5
10	Partecipazione alle eccedenze	6
10a	Conto disavanzi	6
10b	Partecipazione al disavanzo	6

III. Prestazioni della CPE

11	Natura e scopo delle prestazioni	6
12	Guadagno assicurato, anni d'assicurazione	6
13	Invalidità	7
14	Rendita d'invalidità provvisoria	7
15	Rendita d'invalidità definitiva	7
16	Rendita d'invalidità supplementare	7
17	Durata e modifiche della rendita d'invalidità	8
17a	Riduzione o rifiuto delle prestazioni d'invalidità	8
18	Rendite di vecchiaia e per figli di pensionati, capitale di vecchiaia	8
18a	Pensionamento parziale	9
19	Rendite coniugali	9
20	Rendita per conviventi	9
21	Rendita per il coniuge divorziato	10
22	Rendite per orfani	10
23	Riduzione delle rendite coniugali e per orfani	10
24	Capitale di decesso	10
25	Prestazioni a parenti	11
26	Conteggio di prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni; prestazioni anticipate	11
26a	Obbligo d'informazione e notifica	12
27	Prelievo anticipato/costituzione in pegno	12
28	Divorzio di un assicurato	12
29	Prestazione di libero passaggio	13
30	Casi di rigore	13

IV. Ordinamento giuridico

31	Norme giuridiche	14
----	------------------	----

V. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

32	Entrata in vigore	14
33	Disposizioni transitorie	14

Allegati

1	Esempio sull'ammissione	16
2	Esempio sull'uscita	17
	Tabella di maggiorazione per il calcolo dell'importo minimo all'uscita	17
3	Esempio sull'aumento del guadagno assicurato	18
4	«Risparmio 60» - calcolo dell'acquisto	19
5	Foglio informativo PPA	20
6	Tariffa 2003: attivi	21
7	Tariffa 2003: beneficiari di rendite di vecchiaia e invalidità	22
8	Tariffa 2003: beneficiarie di rendite di vecchiaia e invalidità	24
9	Tariffa 2003: beneficiari di rendite coniugali	26
10	Tariffa 2003: beneficiarie di rendite coniugali	28
11	Tarif 1995/2003: figli	30
12	Tassi di rendita	31

Fogli allegati

Tabella delle rendite temporanee supplementari d'invalidità e rendite per figli

Capitale massimo «Risparmio 60» per il riscatto della riduzione della rendita

REGOLAMENTO

C P E
C A S S A P E N S I O N E
E N E R G I A
S O C I E T À C O O P E R A T I V A

Prestazioni assicurative

I. Premesse

Art. 1

Aspetti generali

- (1) La CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa (in seguito denominata CPE), in base all'art. 1, cpv. 2, dei propri statuti, emana il seguente regolamento. Questo regolamento regola sostanzialmente le prestazioni così come il finanziamento della CPE.
- (2) Il regolamento così come le modifiche dello stesso necessitano l'approvazione dell'Assemblea dei delegati, in base all'art. 9, lett. a) e l'art. 12, cpv. 3, degli statuti.
- (3) L'istituzione dell'unione domestica registrata ai sensi della legge sull'unione domestica registrata (LUD) è equiparata a quella del matrimonio in tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, il partner superstite in unione domestica registrata gode gli stessi diritti del coniuge superstite. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è equiparato al divorzio e la (nuova) costituzione di un'unione domestica registrata è equiparata al (nuovo) matrimonio.

II. Proventi della CPE

Art. 2

Proventi della CPE

I proventi della CPE sono costituiti:

- a) dai contributi delle imprese e degli assicurati;
- b) dal reddito dei capitali investiti;
- c) da introiti speciali, p. es. donazioni.

Art. 3

Natura dei contributi

I contributi delle imprese e degli assicurati sono costituiti:

- a) dal contributo annuo ai sensi dell'art. 4 (contributo di rischio, contributo di base);

- b) dal contributo supplementare per ogni aumento del guadagno assicurato, ai sensi dell'art. 5;
- c) dai contributi per l'acquisto di anni assicurativi ai sensi dell'art. 6;
- d) dai contributi per l'aumento delle rendite correnti ai sensi dell'art. 7;
- e) dai contributi per i costi amministrativi;
- f) dai contributi per colmare lacune di copertura conformemente all'art. 10b.

Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea dei delegati in caso di bisogno, in base al conto economico e al bilancio, quando, come e in che misura deve avvenire il prelievo dei contributi conformemente alle lett. e) e f). I contributi di cui alla lettera e) vengono ripartiti fra assicurati e imprese secondo la stessa chiave usata per i contributi di base e di rischio dell'art. 4 cpv. 3. La ripartizione dei contributi di cui alla lett. f) è fissata all'art. 10b cpv. 2.

Art. 4

Contributo annuo

- (1) Sino alla fine dell'anno in cui l'assicurato compie i 24 anni di età, deve essere versato annualmente un contributo di rischio pari al 2% del guadagno assicurato. Il contributo annuo di base a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età è pari al 15% del guadagno assicurato conformemente all'art. 12, cpv. 2 e 3.

La CPE può concedere un ribasso sul contributo di base finché la situazione finanziaria e le previsioni circa l'aumento generale dei salari e dei proventi da capitale lo consentono.

- (2) I contributi alla CPE sono dovuti sino all'inizio del diritto alla rendita, riservata l'applicazione dell'art. 18, cpv. 2 (differimento delle rendite).
- (3) Le imprese partecipano almeno in misura del 60% ai contributi di base e ai contributi di rischio.

Art. 5

Contributo supplementare

- (1) Per ogni aumento del guadagno annuo assicurato deve essere versato un contributo supplementare, calcolato in base ai principi attuariali della CPE.
- (2) La CPE può ridurre i contributi supplementari se la situazione finanziaria della CPE lo consente. La CPE decide, in base all'ultimo conto d'esercizio e bilancio annuale, l'entità e la data a decorrere dalla quale saranno ridotti i contributi supplementari.
- (3) Le imprese partecipano al contributo supplementare per l'aumento del guadagno annuo assicurato, tenendo conto dell'età dell'assicurato, al minimo secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante. La partecipazione dell'assicurato non può, in nessun caso, superare il 90% dell'aumento del guadagno da assicurare.

Età dell'assicurato al momento dell'aumento del guadagno assicurato	Partecipazione in % al contributo supplementare
fino a 40 anni d'età	60,0 %
a 41	61,8 %
42	63,6 %
43	65,3 %
44	66,9 %
45	68,4 %
46	69,8 %
47	71,1 %
48	72,3 %
49	73,4 %
50	74,5 %
51	75,5 %
52	76,5 %
53	77,5 %
54	78,5 %
55	79,4 %
56	80,3 %
57	81,1 %
58	81,9 %
59	82,6 %
60	83,3 %
61	84,0 %
62	84,7 %
63	85,4 %
64	86,1 %
65	86,8 %

- (4) Su proposta dell'impresa o dell'assicurato l'aumento di guadagno da assicurarsi ulteriormente può essere ridotto in modo che il contributo supplementare, da versare secondo l'art. 12, non superi il 500 % dell'aumento stesso.
- (5) Con il consenso dell'assicurato l'ulteriore assicurazione di aumenti di guadagno può essere sospesa completamente dopo il compimento del 57° anno di età. Se l'assicurato non dà il suo consenso, l'impresa può ridurre l'ulteriore assicurazione di aumenti di guadagno ai sensi del cpv. 4.
- (6) L'aumento – totale o ridotto – del guadagno annuo assicurato, da integrare ulteriormente, deve essere arrotondato in più o in meno ad un multiplo di 100 franchi. Se, a seguito di ripetuti arrotondamenti in meno, si cade in una sotto-assicurazione, si deve ristabilire il corrispondente grado di assicurazione.

Art. 6

Acquisto di anni d'assicurazione

- (1) All'entrata nella CPE, la prestazione di libero passaggio dovuta dalla precedente istituzione di previdenza è impiegata per l'acquisto di anni d'assicurazione. Le spese d'acquisto sono calcolate in base ai principi attuariali della CPE. L'assicurato deve permettere alla CPE di consultare i conteggi della prestazione di uscita proveniente dai rapporti di previdenza anteriori.
L'assicurato deve comunicare al precedente istituto di libero passaggio la sua adesione alla CPE. Quando l'assicurato entra nella CPE, l'istituto di libero passaggio deve trasferire alla CPE il capitale di previdenza.
- (2) Un assicurato può acquistare ulteriori anni d'assicurazione. Quest'ultimi possono essere acquistati, dietro riserva dei cpv. da 5 a 7, sino all'età d'entrata di 25 anni. Un'eventuale partecipazione dell'impresa a tali acquisti è subordinata ad una convenzione tra l'impresa stessa e l'assicurato.
- (3) L'assicurato ha la possibilità di farsi anticipare dalla CPE la somma necessaria per l'acquisto di anni d'assicurazione. Su tale prestito viene pagato un interesse, e l'ammortamento deve avvenire al più tardi entro 10 anni.
- (4) Per gli assicurati che al momento dell'ammissione alla CPE hanno acquistato con la prestazione di libero passaggio apportata gli anni d'assicurazione dall'età di 25 anni, l'eventuale rimanenza della loro prestazione di libero passaggio viene trasferita sul conto eccedenze (art. 9).
- (5) L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto di un eventuale avere di libero passaggio, che l'assicurato non ha trasferito alla CPE. Per le persone che in precedenza esercitavano la libera professione, l'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'avere del pilastro 3a che supera il limite previsto all'art. 60a cpv. 2 OPP2.
- (6) Se sono state prelevate somme anticipate a titolo di pro-

mozione della proprietà abitativa, gli acquisti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei prelievi. Se il limite d'età per il rimborso, conformemente all'art. 27 cpv. 6, è stato superato, il versamento della somma di acquisto è ammesso. In tal caso l'importo massimo della somma d'acquisto viene ridotto dell'importo del prelievo.

- (7) Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero la somma di acquisto annua non deve superare il 20 per cento del salario assicurato. Dopo la scadenza del termine di cinque anni, le somme di acquisto possono essere versate analogamente alle precedenti disposizioni.
- (8) I trasferimenti delle prestazioni di libero passaggio in seguito a divorzio (art. 28) possono essere rimborsati in qualsiasi momento.

Art. 6a

Prefinanziamento del pensionamento anticipato («Risparmio 60»)

- (1) Dopo aver acquistato la totalità delle prestazioni regolamentari, gli assicurati possono tenere un conto di risparmio supplementare «Risparmio 60». Lo scopo di questo conto di risparmio è limitare o compensare la riduzione della rendita derivante dal pensionamento anticipato.
- (2) I versamenti o i pagamenti di contributi sul conto supplementare «Risparmio 60» sono possibili solo fino al valore massimo riportato in allegato. (Vedi tabella in allegato).
- (3) L'impresa può partecipare parzialmente o interamente ai costi per il pensionamento anticipato.
- (4) Quando la riduzione della rendita dovuta al pensionamento anticipato è stata riscattata, l'obbligo di versamento dei contributi per la previdenza di vecchiaia cessa al più tardi nel momento in cui l'assicurato potrebbe andare in pensione con la stessa rendita di vecchiaia che avrebbe percepito in caso di normale pensionamento a 65 anni. In caso di ulteriore occupazione, la rendita di vecchiaia non può superare di oltre il 5% l'obiettivo di prestazione massimo all'età di 65 anni. Eventuali accrediti che superano la soglia del 5% spettano alla CPE.
- (5) I versamenti e i contributi regolari fruttano interessi a decorrere dal loro ricevimento. Il tasso d'interesse viene stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione. Nella fissazione del tasso d'interesse, il Consiglio di amministrazione si adopera per applicare a «Risparmio 60» il tasso tecnico. In casi motivati può però discostarsi e fissare un altro tasso.
- (6) Il conto di risparmio «Risparmio 60» viene utilizzato al momento del pensionamento per un aumento della rendita

o per una liquidazione in capitale. In caso di invalidità duratura e completa, l'aveve di risparmio viene versato agli assicurati. In caso di decesso prima del pensionamento, il versamento del capitale di risparmio avviene a norma dell'art. 24 cpv. 2-5. Se il rapporto di previdenza viene sciolto si applica per analogia l'art. 29.

Art. 7

Aumento delle rendite correnti

L'impresa può aumentare tutte le rendite correnti e le prestazioni coassicurate. L'onere che ne deriva deve essere compensato dall'impresa mediante un versamento unico, calcolato secondo i principi attuariali della CPE.

Art. 8

Condizioni di pagamento

Tutti i contributi devono essere versati dalle imprese alla CPE al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento del conteggio.

Art. 9

Conto eccedenze

- (1) Per ogni assicurato attivo si tiene un conto eccedenze. Questo conto frutta il tasso di interesse tecnico. Il conto partecipa in uguale misura alle distribuzioni delle eccedenze come i capitali di copertura degli attivi e dei pensionati.
- (2) Al conto eccedenze vengono accreditati i seguenti mezzi:
- le quote spettanti all'assicurato dalla distribuzione delle eccedenze conformemente all'art. 10 lett. c;
 - le prestazioni di libero passaggio non utilizzate per l'ammissione alla CPE;
 - eventuali mezzi liberati dalle riduzioni del grado di occupazione.
- (3) I mezzi del conto eccedenze vengono impiegati per acquistare anni assicurativi (art. 6). Su richiesta dell'assicurato, i mezzi restanti possono essere impiegati come contributi supplementari per aumenti salariali (art. 5, cpv. 1). Se nell'ambito di un divorzio una parte dell'aveve di previdenza deve essere versata al coniuge (art. 28), a tale scopo si ricorre innanzitutto ai mezzi del conto eccedenze.
- (4) Al momento dell'uscita dalla CPE i mezzi vengono impiegati conformemente all'art. 29 cpv. 6 segg.
- (5) Al momento del pensionamento o in presenza di una delibera dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) i mezzi possono essere percepiti sotto forma di liquidazione in capitale o aumento della rendita – in caso di invalidità ciò avviene conformemente al diritto alla rendita riconosciuto dall'AI. In caso di decesso dell'assicurato i mezzi possono essere versati ai beneficiari conformemente all'art. 24 cpv. 2 o percepiti come aumento di rendita.

Art. 10

Partecipazione alle eccedenze

Il maggior reddito ottenuto con la riserva matematica degli assicurati attivi e dei pensionati è utilizzato per questi gruppi in misura corrispondente alla loro riserva matematica rispettiva, tenendo conto delle partecipazioni al disavanzo di questi gruppi conformemente all'art. 10b. Il Consiglio di amministrazione domanda ogni anno, sulla base del conto economico e del bilancio, se, in che modo e in che misura debbano essere corrisposte segnatamente le seguenti prestazioni facoltative:

- a) ribasso sul contributo di base conformemente all'art. 4, cpv. 1;
- b) ribasso sui contributi supplementari conformemente all'art. 5, cpv. 2;
- c) accrediti nei conti eccedenze conformemente all'art. 9;
- d) aumento delle rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti.

Questa enumerazione non è completa.

Art. 10a

Conto disavanzi

- (1) Per ogni assicurato si tiene un conto disavanzi. A questo conto viene addebitato un tasso d'interesse tecnico.
- (2) Al conto disavanzi vengono addebitati i contributi supplementari al disavanzo (art. 10b cpv. 1 lett. b) a carico degli assicurati conformemente all'art. 10b cpv. 2.
- (3) Il conto disavanzi può essere sgravato con versamenti di assicurati o imprese.
- (4) In caso di pensionamento, decesso, divorzio e prelievo anticipato per proprietà abitativa, così come al momento dell'uscita, viene effettuato un conguaglio fra il conto disavanzi e le prestazioni di libero passaggio e il conto eccedenze.

Art. 10b

Partecipazione al disavanzo

- (1) Le lacune che si verificano nella riserva matematica degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite vengono ripartite fra questi gruppi in base alla loro riserva matematica. Queste lacune vengono colmate con i seguenti contributi o misure:
 - a) contributo al disavanzo, supplementare al contributo di base;
 - b) contributo supplementare al disavanzo, che viene fissato in percentuale della prestazione di libero passaggio;
 - c) riduzione delle rendite nei limiti consentiti dalla legge.
- (2) Le imprese stabiliscono con i loro assicurati come ripartire i contributi al disavanzo e i contributi supplementari al disavanzo tra assicurati e imprese. Le imprese vi partecipano per almeno la metà.

III. Prestazioni della CPE

Art. 11

Natura e scopo delle prestazioni

- (1) La CPE garantisce ai suoi assicurati, risp. ai loro superstiti, conformemente alle disposizioni seguenti, rendite e capitali di decesso in caso d'invalidità, di vecchiaia o di decesso. La CPE accorda per lo meno le prestazioni previste dalla LPP.
- (2) Il pagamento delle rendite alle imprese ha effetto liberatorio per la CPE nei confronti degli aventi diritto. Le rendite sono versate di norma in rate mensili alla fine del mese. Per il mese nel corso del quale si estingue il diritto alla rendita, la mensilità è versata interamente.
- (3) Le imprese sono responsabili, nei confronti degli aventi diritto e della CPE, per versamenti incompleti o avvenuti erroneamente.
- (4) Le prestazioni previste al primo capoverso sono destinate al sostentamento degli aventi diritto. Con riserva dell'art. 27, cpv. 1-8, qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
- (5) Le rendite minime obbligatorie LPP saranno adeguate al rincaro come prescritto dalla legge soltanto nella misura in cui ciò non avvenga già in virtù degli aumenti della rendita previsti all'art. 10 lett. d).

Art. 12

Guadagno assicurato, anni d'assicurazione

- (1) Le prestazioni della CPE sono calcolate conformemente alle prescrizioni che seguono, sulla base dell'ultimo guadagno assicurato notificato. Se al momento in cui si verifica un caso assicurato sussiste ancora un prestito non rimborsato ai sensi dell'art. 6, cpv. 3, lo stesso può essere ripagato con gli interessi. La quota del prestito non ammortizzata riduce le prestazioni, rispettivamente gli anni d'assicurazione ai sensi dell'art. 12, cpv. 6.
- (2) Il guadagno assicurato viene determinato nel piano assicurativo delle singole imprese affiliate. Il piano assicurativo cita le componenti salariali da assicurare, l'importo di coordinamento e le componenti salariali da non assicurare. Il piano assicurativo deve essere fissato all'interno delle singole imprese da una commissione o organizzazione paritetica composta da datori di lavoro e lavoratori. Il guadagno assicurato viene arrotondato ai prossimi CHF 100.-. I relativi dati devono essere comunicati alla CPE per la determinazione delle prestazioni secondo la LPP. Ogni impresa della CPE può escludere dall'assicurazione le parti di salario versate da altri datori di lavoro.
- (3) Il rapporto tra il guadagno assicurato e il salario annuo fisso (grado di assicurazione, coordinamento con l'AVS) deve essere regolato da ogni singola impresa secondo prin-

cipi uniformi per l'insieme del proprio personale o per determinati gruppi di assicurati. Il grado di assicurazione deve essere stabilito in modo da garantire per lo meno le prestazioni stabilite dalla LPP.

- (4) D'accordo con la CPE, ogni impresa fissa per il suo personale il guadagno massimo assicurabile.
- (5) Se un assicurato aumenta il proprio grado di occupazione per più di 6 mesi, la prestazione di libero passaggio viene calcolata conformemente all'art. 29. Con tale prestazione di libero passaggio l'assicurato viene riassicurato sulla base del nuovo guadagno assicurato ai sensi dell'art. 12, cpv. 2 e dell' art. 6, cpv. 1. Salvo nel caso d'invalidità parziale, per la quale riceve una rendita dalla CPE, un assicurato, il cui guadagno annuo viene ridotto, può restare assicurato con il guadagno precedente, a condizione che si paghino ancora i medesimi contributi e ai sensi dell'art. 4, cpv. 3.
- (6) Per il calcolo degli anni di assicurazione contano gli anni e i mesi dall'entrata, al più presto dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, fino al compimento del 62° anno di età. Questi anni di assicurazione possono essere aumentati mediante acquisti (art. 6) rispettivamente ridotti in seguito a prelievo anticipato ai sensi dell'art. 27 o ammortamento incompleto di un prestito (art. 6, cpv. 3).

Art. 13 **Invalideria**

Un assicurato che per motivi di salute (come infortunio, malattia, debolezza di vecchiaia o infermità) non può più esercitare in modo totale o parziale la precedente attività lucrativa o un'altra attività lucrativa corrispondente alle sue conoscenze e capacità, e il cui rapporto di lavoro viene modificato o sciolto per questo motivo, ha diritto a una prestazione d'invalidità da parte della CPE conformemente alle seguenti disposizioni.

Art. 14 **Rendita d'invalidità provvisoria**

- (1) In caso d'invalidità, un assicurato è considerato, in via provvisoria, completamente o parzialmente incapace al lavoro fino alla decisione legale dell'Al, a condizione che
 - a) sia rimasto provatamente assente dal lavoro per almeno 180 giorni consecutivi a causa di una malattia o di un infortunio e
 - b) l'invalidità sia stata notificata dall'assicurato o dall'impresa all'ufficio Al competente.

In questo caso il diritto alla rendita ha inizio allo scadere di questi 180 giorni e dopo che la CPE ha ricevuto la richiesta delle prestazioni d'invalidità, un certificato medico dettagliato e una copia della richiesta presentata all'Al.

- (2) Se e in che misura è presente un'incapacità lavorativa che

dà diritto a una rendita d'invalidità provvisoria, lo decide la CPE in base alla richiesta delle prestazioni d'invalidità, al certificato medico dettagliato (senza assunzione dei costi da parte della CPE) e una perizia del medico di fiducia della CPE (assunzione dei costi da parte della CPE). L'ammontare della rendita d'invalidità provvisoria viene stabilito ai sensi dell'art. 15, cpv. 2-5.

- (3) La CPE può verificare periodicamente la rendita d'invalidità provvisoria, per accertarne il diritto e l'ammontare, e, se necessario, può adeguarla alle mutate condizioni. Nell'ambito della verifica, la CPE è autorizzata a richiedere dall'assicurato un certificato medico dettagliato aggiornato e altre informazioni utili all'accertamento.
- (4) Se l'assicurato o l'impresa, in base a un referto medico divergente, non concorda con la decisione della CPE ai sensi del capoverso 2 o 3, il medico dell'assicurato e il medico di fiducia della CPE tengono una seduta di conciliazione, dopodiché la CPE prende una nuova decisione.
- (5) In presenza di gravi motivi, la CPE può ridurre o sospendere la rendita d'invalidità provvisoria in modo temporaneo o duraturo. I gravi motivi includono tra l'altro:
 - viene ritardato o rifiutato senza un motivo giustificato l'inoltro di un certificato medico dettagliato aggiornato o di altre informazioni utili all'accertamento;
 - l'assicurato si sottrae o rifiuta l'esame del medico di fiducia della CPE senza un motivo fondato;
 - l'assicurato si oppone ai provvedimenti d'integrazione nella vita professionale, che prospettano un notevole miglioramento della sua capacità lavorativa o una nuova possibilità d'impiego.
- (6) Il diritto alla rendita d'invalidità provvisoria cessa con l'inizio della rendita d'invalidità definitiva, il riacquisto della capacità lavorativa o il compimento del 65° anno d'età. Le rendite provvisorie versate oltre a questa data dovranno essere rimborsate alla CPE oppure saranno conguagliate con le prestazioni d'invalidità definitive dovute.

Art. 15 **Rendita d'invalidità definitiva**

- (1) Un assicurato riceve una rendita d'invalidità definitiva non appena gli viene riconosciuta un'incapacità lavorativa completa o parziale in virtù di una decisione legale dell'Al.
- (2) L'assicurato ha diritto a
 - a) una rendita d'invalidità intera, se è invalido almeno al 70%;
 - b) tre quarti di rendita d'invalidità, se è invalido almeno al 60%;
 - c) mezza rendita d'invalidità, se è invalido almeno al 50%;
 - d) un quarto di rendita d'invalidità, se è invalido almeno al 40%.

- (3) Se l'assicurato è invalido a meno del 40% non ha diritto a una rendita.
- (4) La rendita d'invalidità corrisponde al 70% del guadagno assicurato.
- (5) Il beneficiario di una rendita d'invalidità riceve per ogni figlio che in caso di decesso dell'assicurato avrebbe diritto a una rendita per orfani ai sensi di questo regolamento, una rendita per figli pari al 20% della rendita d'invalidità corrente.
- (6) Se l'assicurato o l'impresa ha mancato di comunicare alla CPE il diritto a una rendita d'invalidità, l'assicurato ha diritto retroattivamente alle prestazioni minime obbligatorie LPP dall'inizio dell'invalidità conformemente alla decisione dell'AI fino alla presa di conoscenza del caso d'invalidità da parte della CPE.

Art. 16

Rendita d'invalidità supplementare

- (1) A un assicurato che in seguito a malattia riceve una rendita d'invalidità provvisoria ai sensi dell'art. 14, la CPE concede anche una rendita d'invalidità supplementare e una rendita supplementare per i figli che in caso di decesso dell'assicurato avrebbero diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento.
- (2) Le rendite d'invalidità supplementari della CPE corrispondono alle rendite d'invalidità che pagherebbe l'AI in base alla legislazione in vigore e ciò sulla base del guadagno assicurato presso la CPE (vedi tabella in allegato al regolamento) e del grado d'incapacità lavorativa stabilito per la rendita d'invalidità provvisoria. Le rendite supplementari per figli sono comunque versate al massimo per 3 figli.
- (3) Il diritto alla rendita d'invalidità supplementare e alle rendite supplementari per figli sussiste dal momento in cui l'assicurato riceve una rendita d'invalidità provvisoria fino alla cessazione della stessa.
Le prestazioni versate a un assicurato invalido da un'assicurazione sociale straniera sono parificate alle prestazioni dell'AI.
- (4) La rendita d'invalidità supplementare viene versata dalla CPE al termine della rendita d'invalidità provvisoria.

Art. 17

Durata e modifiche della rendita d'invalidità

- (1) Il diritto a una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 15 sussiste al massimo fino al compimento del 65° anno di età. Da questo momento la rendita d'invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia di cui all'art. 18, sulla base del salario assicurato al momento dell'inizio della prestazione. In caso d'invalidità parziale è determinante la parte del guadagno assicurato che corrisponde al diritto alla rendita d'invalidità.

- (2) In caso di diminuzione o aumento dell'incapacità lavorativa di un assicurato ai sensi dell'art. 13 il diritto alla rendita viene stabilito di nuovo conformemente all'art. 15, cpv. 2.

Art. 17a

Riduzione o rifiuto delle prestazioni d'invalidità

L'assicurato è tenuto a partecipare all'attuazione di tutti i provvedimenti destinati alla sua integrazione nel mondo del lavoro o in mansioni equivalenti a un'attività lavorativa. Se l'assicurato non assolve a questo obbligo di partecipazione, le prestazioni della CPE possono essere ridotte o rifiutate.

Art. 18

Rendite di vecchiaia e per figli di pensionati; capitale di vecchiaia

- (1) Il diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia nasce quando l'assicurato va in pensione dopo aver compiuto il 58° anno di età, al più tardi dopo il compimento del 65° anno di età. I beneficiari di una rendita d'invalidità ricevono una rendita di vecchiaia dal compimento del 65° anno di età. La rendita di vecchiaia ammonta per ogni anno di assicurazione (conformemente all'art. 12, cpv. 6, fino all'età di 62 anni) all'1,596% del guadagno assicurato e per ogni mese d'assicurazione allo 0,133% del guadagno assicurato.
Se la rendita di vecchiaia inizia dopo il compimento del 62° anno di età, la stessa è aumentata dello 0,6% per ogni mese trascorso dal compimento del 62° anno di età all'inizio della rendita. Se la rendita di vecchiaia inizia prima del compimento del 62° anno di età, la stessa è ridotta dello 0,6% per ogni mese che intercorre tra l'inizio della rendita e il compimento del 62° anno di età. Le eventuali prestazioni coassicurate sono aumentate o ridotte nella medesima proporzione. Le riduzioni possono essere riscattate con il pagamento di una quota calcolata secondo i principi attuariali della CPE.
- (2) Dopo il compimento del 58° anno di età e la cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa, ogni assicurato può richiedere la sospensione del pagamento dei contributi e il differimento della rendita di vecchiaia al massimo sino al compimento del 65° anno di età. La rendita di vecchiaia calcolata alla cessazione del rapporto di lavoro è aumentata dello 0,45% per ogni mese di differimento della rendita in esenzione dei contributi.
- (3) Il beneficiario di una rendita di vecchiaia riceve una rendita per figli pari al 20% della rendita di vecchiaia per ogni figlio che, in caso di decesso dell'assicurato, avrebbe diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento. La rendita per figli viene ridotta qualora il totale delle rendite della CPE e dell'AVS percepite dal pensionato superi, tenuto conto del rincaro, l'ultimo guadagno professionale.

- (4) Chi percepisce una rendita di vecchiaia conformemente all'art. 18, cpv. 1 o 2, non ha diritto ad alcuna rendita d'invalidità ai sensi di questo regolamento.
- (5) Gli assicurati con diritto al pensionamento secondo cpv. 1, ma che non possono ancora esigere una rendita di vecchiaia AVS, hanno la facoltà di richiedere una rendita transitoria AVS. Questa rendita viene stabilita per una durata limitata e non può superare la rendita massima di vecchiaia AVS. Le rendite e le altre prestazioni coassicurate sono di conseguenza ridotte conformemente alla seguente tabella:

Durata (anni)	Riduzione della rendita in % della rendita transitoria AVS
7	34,2 %
6	30,5 %
5	26,5 %
4	22,2 %
3	17,5 %
2	12,4 %
1	6,6 %

Questi tassi sono valevoli per anni completi. Per ogni ulteriore mese completo fa stato il valore intermedio.

- (6) Un assicurato che non percepisce nessuna rendita d'invalità può esigere prima dell'inizio della rendita di vecchiaia che la prestazione di libero passaggio gli sia versata del tutto o in parte invece della rendita di vecchiaia. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme di acquisto, le prestazioni risultanti non possono essere percepite sotto forma di capitale. Dopo il prelievo del capitale, il diritto alle prestazioni assicurate si estingue, rispettivamente è determinato in funzione della prestazione di libero passaggio ridotta residua. L'assenso del coniuge è necessario per il versamento dell'indennità in capitale.

Art. 18a

Pensionamento parziale

- (1) Se un assicurato, dopo il compimento del 58° anno di età e in accordo con l'impresa, riduce il suo tempo di lavoro di almeno il 20%, può richiedere un pensionamento parziale. Per la rendita di vecchiaia parziale, risp. il capitale di vecchiaia parziale e la rendita transitoria AVS si applica per analogia l'art. 18. Ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia parziale risp. del capitale di vecchiaia parziale è determinante la percentuale del reddito assicurato che corrisponde al pensionamento anticipato. L'importo massimo della rendita transitoria viene ridotto in misura proporzionale al pensionamento anticipato.
- (2) Il reddito assicurato è determinato in base all'art. 12 cpv. 2. I

contributi e gli obblighi di contribuzione si basano sul reddito assicurato così determinato, a norma degli art. da 3 a 5.

- (3) Il pensionamento parziale può avvenire al massimo una volta all'anno; il tempo di lavoro deve essere ridotto per almeno un anno e di almeno il 20%, e ammontare almeno al 20%. Il pensionamento parziale sotto forma di riscossione parziale del capitale di vecchiaia può avvenire una sola volta prima del pensionamento completo.

Art. 19

Rendite coniugali

- (1) In caso di decesso di un assicurato, il coniuge superstite ha diritto a una rendita vitalizia coniugale. La rendita coniugale ammonta al 45 % del guadagno assicurato o al 63 % della rendita corrente d'invalità fino al momento in cui l'assicurato deceduto avrebbe compiuto il 65° anno di età. In seguito la rendita coniugale ammonta al 63 % della rendita di vecchiaia assicurata, rispettivamente della rendita di vecchiaia in corso.
- (2) In caso di decesso di un pensionato parziale, che non era più assicurato della CPE, il diritto alla rendita del coniuge superstite è commisurato alla rendita parziale del pensionato defunto.
- (3) Il diritto alla rendita coniugale decorre dal giorno del decesso dell'assicurato; per i pensionati a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso. Fino a questo giorno viene versata la stessa rendita, alla quale il pensionato aveva diritto.

Art. 20

Rendita per conviventi

Dietro richiesta scritta, la CPE può deliberare la corresponsione di prestazioni di concubinato equivalenti alla rendita coniugale, quando sia comprovato che la vita in comune è durata ininterrottamente per lo meno gli ultimi cinque anni precedenti il decesso dell'assicurato, oppure quando occorre sovvenire al mantenimento di uno o più figli in comune. La richiesta deve essere inoltrata entro e non oltre il termine di tre mesi dal decesso dell'assicurato. I presupposti del diritto nonché le disposizioni circa la rendita coniugale sono applicabili per analogia. Le conviventi ed i conviventi di assicurati coniugati non hanno diritto ad una rendita di concubinato.

Le conviventi ed i conviventi di beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita di concubinato soltanto se i presupposti del diritto erano già adempiuti prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Inoltre non sussiste alcun diritto alla rendita di concubinato se il beneficiario percepisce già una rendita coniugale o per conviventi.

Art. 21

Rendita per il coniuge divorziato

In caso di decesso di un assicurato, il coniuge divorziato, con il quale egli era stato sposato per almeno 10 anni e al cui sostentamento egli doveva contribuire in virtù della sentenza di un tribunale, ha diritto alle prestazioni minime obbligatorie previste dalla LPP, purché il tribunale in questa eventualità gli abbia attribuito il diritto a una rendita vitalizia o prestazione in capitale. Le prestazioni minime obbligatorie previste dalla LPP possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui esse, sommate a quelle di altre assicurazioni (in particolare dell'AVS e dell'AI), superino l'importo dei diritti previsti dalla sentenza di divorzio.

Art. 22

Rendite per orfani

- (1) Ogni figlio divenuto orfano per decesso di un assicurato ha diritto, fino al compimento del 20° anno, a una rendita per orfani del 20% della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia, per 3 e più figli, complessivamente al massimo il 60% della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia.
- (2) Gli orfani di padre e madre, figli d'assicurati, hanno diritto, fino all'età di 20 anni compiuti, ad una rendita per ciascuno del 40% della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia, al massimo però, per 3 e più figli, del 120% della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia.
- (3) Se l'AVS prolunga il versamento delle rendite per orfani oltre il 20° anno di età per figli ancora agli studi o in tirocinio, la CPE prolungherà, dietro preavviso dell'impresa, il versamento della rendita per orfani per l'identico periodo.
- (4) Se l'orfano, al compimento del 20° anno di età, è totalmente invalido, e la sua invalidità è presunta permanente, la CPE può continuare oltre il 20° anno di età il versamento della rendita per orfani, totale o parziale, secondo le necessità.
- (5) In caso di decesso di un pensionato parziale, che è uscito dalla CPE come assicurato attivo, il diritto alla rendita degli orfani è commisurato alla rendita parziale del pensionato defunto.
- (6) La CPE può, in determinati casi, parificare i figliastri ai figli legittimi.
- (7) I figli adottati allo scopo palese di assicurare loro abusivamente una rendita di orfano, non hanno diritto a nessuna rendita.
- (8) Il diritto alla rendita per orfani decorre dal giorno del decesso dell'assicurato; per i pensionati a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso. Fino a questo giorno viene versata la stessa rendita, alla quale il pensionato aveva diritto.

Art. 23

Riduzione delle rendite coniugali e per orfani

- (1) La rendita coniugale viene ridotta nel caso in cui l'assicurato era già pensionato all'epoca del matrimonio. In questo caso la rendita coniugale ammonta al 35% della rendita d'invalidità rispettivamente della rendita di vecchiaia in corso, comunque con riserva della riduzione della rendita in base al seguente cpv. 2.
- (2) La rendita coniugale è ridotta quando il coniuge è di 15 anni più giovane dell'assicurato; in questo caso l'ammontare della rendita coniugale è ridotto del 3% per ogni anno intero superante la differenza di 15 anni, tuttavia non oltre il 50%.
- (3) Il diritto alla rendita coniugale è garantito anche in caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite. La rendita viene però sospesa per tutta la durata del nuovo matrimonio. Il coniuge risposato può rinunciare ai suoi diritti verso la CPE, ricevendo a compenso un'indennità unica corrispondente a tre annualità della sua rendita. La domanda in tal senso va inoltrata alla cassa entro il termine di un anno dal nuovo matrimonio. Le eventuali rendite per orfani restano invariate.

Art. 24

Capitale di decesso

- (1) In caso di decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendita d'invalidità, la CPE verserà un capitale di decesso pari al 35% della rendita d'invalidità. In mancanza dell'obbligo di corrispondere rendite per orfani, il capitale di decesso viene aumentato al 70% della rendita d'invalidità. In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia, la CPE verserà un capitale di decesso pari al 35% della rendita di vecchiaia. In mancanza dell'obbligo di corrispondere rendite per orfani, il capitale di decesso viene aumentato al 70% della rendita di vecchiaia. Questi importi vengono ridotti di $\frac{1}{10}$ per ogni anno intero durante il quale è stata versata la rendita. Al minimo viene però corrisposto $\frac{1}{12}$ della rendita di vecchiaia.
- (2) Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dal diritto successorio, le persone riportate nel seguente ordine:
 - a) il coniuge e i figli del defunto, che hanno diritto a una rendita per orfani;
 - b) in assenza dei beneficiari di cui alla precedente lett. a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, a condizione che queste persone non percepiscano già una rendita per coniugi o conviventi;
 - c) in assenza dei beneficiari di cui alle precedenti lett. a) e b) gli altri figli che non soddisfano le condizioni dell'art. 22, i genitori o i fratelli e le sorelle del defunto;

- d) in assenza dei beneficiari di cui alle precedenti lett. a), b) e c) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, in proporzione della metà del capitale di decesso. Le persone di cui alla lett. b) hanno diritto alle prestazioni solo se inoltrano alla CPE una domanda scritta entro tre mesi dal decesso dell'assicurato, allegando le relative prove.
- (3) L'assicurato può modificare in qualsiasi momento i gruppi di beneficiari indicati al cpv. 2, attraverso una notifica scritta alla CPE, nel modo seguente:
- se esistono persone di cui al cpv. 2 lett. b), l'assicurato può riunire i beneficiari di cui al cpv. 2 lett. a) e b);
 - se non esistono persone di cui al cpv. 2 lett. b), l'assicurato può riunire i beneficiari di cui al cpv. 2 lett. a) e c).
- La notifica deve pervenire alla CPE quando l'assicurato è ancora in vita.
- (4) L'assicurato può definire a piacimento i diritti dei beneficiari all'interno di un gruppo di beneficiari (cpv. 2 e 3) attraverso una notifica scritta alla CPE. In assenza di una notifica dell'assicurato, il capitale di decesso viene ripartito in parti uguali tra i beneficiari dello stesso gruppo. La notifica deve pervenire alla CPE quando l'assicurato è ancora in vita.
- (5) Non si procede in alcun caso ad un conguaglio del capitale di decesso con prestazioni di terzi.

Art. 25

Prestazioni a parenti

In caso di decesso di un assicurato, qualora non esistessero parenti aventi diritto a una rendita ai sensi del presente regolamento, la CPE potrà concedere, dietro esplicita richiesta, a parenti bisognosi, già sostenuti senza adeguata controprestazione dal defunto, oltre al capitale di decesso, un indennizzo unico oppure un sussidio annuo per un periodo limitato; tale sussidio non potrà, in ogni caso, essere superiore all'indennità annua prevista per gli orfani di padre e di madre. La CPE giudicherà, a seconda dei casi, se il versamento concesso è da ripartirsi fra diverse persone.

Art. 26

Conteggio di prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni; prestazioni anticipate

- (1) Qualora, in caso di invalidità o di decesso di un assicurato, le prestazioni della CPE sommate ad altri redditi computabili a favore dell'assicurato e dei suoi figli risp. dei suoi superstiti dovessero generare una rendita corrispondente a più del 100% dell'ultimo salario annuo intero, le rendite corrisposte dalla CPE devono essere ridotte in misura tale da non superare il suddetto limite.
- (2) Per redditi computabili si intendono le prestazioni di ogni

tipo e scopo, che vengono corrisposte alla persona avente diritto in virtù dell'evento che ha prodotto il danno, come:

- prestazioni dell'AVS/AI (e/o di assicurazioni sociali svizzere ed estere) ad eccezione degli assegni per grandi invalidi;
 - prestazioni dell'assicurazione militare o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - prestazioni di altre assicurazioni, ai cui premi ha contribuito almeno per metà l'impresa;
 - prestazioni di istituti di previdenza o libero passaggio.
- Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che viene ancora ottenuto o che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto.

A questo scopo, le prestazioni uniche in capitale vengono convertite in rendite secondo i metodi attuariali e le basi tecniche della CPE. Fanno eccezione le riparazioni morali e altri indennizzi, che non sono computabili.

- (3) In ogni caso vengono concesse come minimo le prestazioni previste dalla LPP e dalle sue regole di conteggio.
- (4) La CPE controlla periodicamente le riduzioni delle rendite.
- (5) Se l'AVS/AI, l'assicurazione militare o l'assicurazione contro gli infortuni riduce, rifiuta o revoca una prestazione perché l'avente diritto ha causato per propria colpa l'invalidità o la morte dell'assicurato o si oppone a una misura di reinserimento dell'AI, anche la CPE può sospendere, ridurre o rifiutare le sue prestazioni.
- (6) La CPE può chiedere al richiedente di una prestazione per superstiti o d'invalidità, di cederle le pretese di responsabilità civile che gli spettano nei confronti di terzi per il danno subito, fino a concorrenza dell'ammontare dell'obbligo di prestazione.
- (7) Se l'assunzione delle rendite da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP è contestata, l'avente diritto può chiedere una prestazione anticipata alla CPE. Se al momento dell'insorgere del diritto a prestazioni per superstiti o invalidità non è chiaro quale istituto di previdenza sia tenuto a erogare le prestazioni, l'avente diritto può chiedere una prestazione anticipata alla cassa pensione presso la quale era ultimamente assicurato. La CPE eroga le prestazioni anticipate nell'ambito delle prestazioni minime legali della LPP.
- (8) Se il caso è assunto da un altro assicuratore o un altro istituto di previdenza, quest'ultimo è tenuto a rimborsare le prestazioni anticipate entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni.

Art. 26a

Obbligo d'informazione e notifica

- (1) Le imprese, gli assicurati e i beneficiari di rendite devono informare la CPE, in modo veritiero e di propria iniziativa, su tutte le condizioni determinanti per l'assicurazione, come cambiamento dello stato civile e condizioni familiari.
- (2) Su richiesta della CPE, i beneficiari di rendite devono presentare un certificato di esistenza in vita. Gli invalidi devono notificare eventuali altri redditi da rendita e/o attività lavorativa.
- (3) Le imprese, gli assicurati e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla CPE tutti i documenti e le informazioni necessarie e richieste nonché inoltrare documenti su prestazioni, riduzioni o rifiuti di prestazioni di altri istituti assicurativi citati all'art. 26 o di terzi. In caso di rifiuto, la CPE può ridurre, rifiutare o revocare le sue prestazioni, di suo libero apprezzamento e nel rispetto dei suoi obblighi, oppure chiedere il rimborso delle prestazioni pagate in eccesso.
- (4) La CPE declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze negative, che possono derivare agli assicurati, ai beneficiari di rendite o ai loro superstiti dal mancato rispetto dei suddetti doveri. Se la CPE dovesse subire dei danni come conseguenza di una tale violazione, può renderne responsabile/i la o le persone colpevoli.

Art. 27

Prelievo anticipato/costituzione in pegno

- (1) Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, l'assicurato può chiedere al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, mediante domanda scritta e con il consenso del coniuge, il versamento o la costituzione in pegno di un importo. Egli deve presentare alla CPE i mezzi di prova necessari. Inoltre può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza.
- (2) L'importo viene calcolato in base all'art. 29 cpv. 2 e 3 del presente regolamento. Fino a 50 anni si può utilizzare la prestazione di libero passaggio al momento della richiesta. Dopo i 50 anni di età, si può utilizzare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui si avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio a cui si ha diritto al momento della richiesta.
Se negli ultimi tre anni prima del prelievo sono state versate somme di acquisto, le prestazioni risultanti non possono essere oggetto di un prelievo anticipato.
- (3) Un prelievo anticipato può essere richiesto al massimo ogni cinque anni e deve ammontare al minimo a CHF 20'000.–. I prelievi anticipati sono tassabili immediatamente e comportano un'iscrizione nel Registro fondiario.
- (4) Se pregiudicano la liquidità, i prelievi anticipati possono essere differiti fino a 6 mesi e concessi conformemente

all'ordine di priorità seguente e nell'ordine in cui sono stati richiesti:

- a) per la costruzione o l'acquisto di un'abitazione;
 - b) per la partecipazione alla proprietà di abitazioni (p.es. quote di una cooperativa edilizia o azioni di una società anonima d'inquilini);
 - c) per l'ammortamento obbligatorio di ipoteche esistenti;
 - d) per l'ammortamento facoltativo di ipoteche esistenti.
- In periodi di sottocopertura, il pagamento del prelievo anticipato può essere limitato nel tempo e nell'importo oppure negato interamente se il prelievo serve al rimborso di prestiti ipotecari.
- (5) Un prelievo anticipato riduce in misura corrispondente le prestazioni di vecchiaia assicurate. Gli anni di assicurazione sono ridotti conformemente all'art. 12, cpv. 6.
 - (6) L'importo deve essere rimborsato qualora:
 - a) la proprietà dell'abitazione sia alienata,
 - b) diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione siano concessi sulla proprietà dell'abitazione oppure
 - c) nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell'assicurato.

L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento la totalità o una parte del prelievo (almeno CHF 20'000).

Il rimborso deve risp. può avvenire fino:

- a) a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia,
 - b) fino al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure
 - c) fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
- I rimborsi vengono utilizzati per l'acquisto di anni di assicurazione ai sensi dell'art. 6 cpv. 1. Fino al rimborso completo del prelievo non si ha diritto a un prestito ai sensi dell'art. 6 cpv. 3. L'assicurato può chiedere entro tre anni all'ufficio di tassazione cantonale competente il rimborso delle imposte pagate.
- (7) Per il pagamento delle prestazioni costituite in pegno ai sensi del cpv. 1 qualora si verifichi un caso di previdenza, per le prestazioni di libero passaggio ai sensi del cpv. 2 all'uscita, ai sensi dell'art. 29, cpv. 7 e per il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 28, occorre il consenso del creditore pignoratorio. In caso di eventuale realizzazione del pegno si applicano le disposizioni sul prelievo anticipato.
 - (8) La CPE può esigere un'indennità per il disbrigo del prelievo anticipato.

Art. 28

Divorzio di un assicurato

In caso di divorzio di un assicurato, la CPE versa la quota fissata dal giudice in virtù dell'art. 22 LFLP a favore del coniuge

divorziato, conformemente all'art. 29 cpv. 6. Per la determinazione di tale importo l'impresa comunica il matrimonio e la data dello stesso.

Art. 29

Prestazione di libero passaggio

- (1) In caso di uscita, conformemente all'art. 6, cpv. 1, lett. a) degli statuti, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
- (2) La prestazione di libero passaggio corrisponde all'ammontare, che la cassa chiederebbe per assicurare l'assicurato in caso di riammissione immediata, con gli stessi contributi, così come era assicurato nel giorno di uscita. La prestazione di libero passaggio corrisponde quindi al valore attuale delle prestazioni acquisite ai sensi dell'art. 16 LFLP. In ogni caso la prestazione di libero passaggio comprende l'importo ai sensi del cpv. 3, rispettivamente l'aver di vecchiaia ai sensi della LPP. Restano riservati in ogni caso l'art. 29, cpv. 5 e l'art. 12, cpv. 1.
- (3) La prestazione minima corrisponde alla prestazione d'entrata versata, addizionata degli interessi e dei contributi pagati personalmente dall'assicurato durante il periodo di contribuzione e a partire dall'età di 25 anni e dei pagamenti successivi, con eventuale deduzione dei prelievi anticipati ai sensi degli art. 27 e 28 e con addizione di un supplemento in base all'età e alla tabella nell'appendice del regolamento. I contributi ai sensi dell'art. 3 lett. e) e f) non vengono considerati ai fini del calcolo della prestazione minima.
- (4) Se un assicurato parzialmente abile al lavoro scioglie la relazione di lavoro con l'impresa, questo ha un diritto proporzionale sulla prestazione di libero passaggio in base ai capoversi 2 e 3 precedenti.
- (5) Qualora l'impresa abbia versato per un assicurato una prestazione d'entrata (art. 6, cpv. 2), all'impresa verrà accreditata sul conto di riserva di contributi del datore di lavoro presso la CPE la somma pagata ridotta di $\frac{1}{10}$ per ogni anno trascorso dall'ammissione. I fondi saranno utilizzati secondo il regolamento per i conti fruttiferi di riserva di contributi del datore di lavoro. L'importo accreditato sul conto di riserva di contributi del datore di lavoro non spetta all'assicurato e secondo il cpv. 2 sarà dedotto dalla prestazione di libero passaggio.
- (6) Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la CPE versa la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto. Gli assicurati che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla CPE se la prestazione di libero passaggio, con riserva del cpv. 7, deve essere versata:
 - a) a una fondazione di libero passaggio di una banca o su un conto di libero passaggio oppure
 - b) a una compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita

rispettivamente al Pool per le polizze di libero passaggio, per la costituzione di una polizza di libero passaggio. Senza tale notificazione, al più presto 6 mesi e al più tardi due anni dopo l'uscita, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto collettore.

- (7) L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se
 - a) lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (sotto riserva delle restrizioni in caso di trasferimento negli Stati membri dell'UE, in Islanda e in Norvegia),
 - b) comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria oppure
 - c) la prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo annuo dei contributi versati.Gli assicurati coniugati possono ottenere il pagamento in contanti solo con il consenso scritto del coniuge.
- (8) La prestazione di uscita diventa esigibile con l'uscita dalla cassa pensione. Da questo momento essa frutta un interesse che corrisponde al tasso d'interesse minimo secondo la LPP. Se la cassa pensione non trasferisce la prestazione d'uscita entro 30 giorni dopo aver ricevuto le indicazioni necessarie, è tenuta a corrispondere, a decorrere da questa data, l'interesse di mora stabilito dal Consiglio federale.
- (9) L'assicurato beneficia della protezione di previdenza contro il rischio di morte e invalidità per un mese a decorrere dallo scioglimento del rapporto di previdenza, ma al massimo fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
- (10) Se la CPE ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione di libero passaggio, quest'ultima prestazione deve esserle restituita nella misura necessaria per il pagamento delle sue prestazioni. Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.

Art. 30

Casi di rigore

In casi particolari, il Consiglio di amministrazione può derogare alle disposizioni del regolamento, se la loro applicazione comporta una situazione di straordinaria gravità per la persona o le persone interessate.

IV. Ordinamento giuridico

Art. 31

Norme giuridiche

- (1) Il presente regolamento è redatto in lingua tedesca, francese ed italiana. Per questioni di interpretazione fa stato la versione tedesca.
- (2) Le divergenze fra un assicurato o un avente diritto e la direzione della CPE, in merito all'interpretazione o all'applicabilità del regolamento saranno sottoposte in primo luogo al Consiglio di amministrazione della CPE.
Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione è data la facoltà di ricorrere ai tribunali cantonali delle assicurazioni.
Il foro è nella sede svizzera o nel domicilio del convenuto o nella sede dell'azienda dove l'assicurato è stato assunto.

V. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati del 19 settembre 2008 a Locarno ed entra in vigore il 1° ottobre 2008.

Art. 33

Disposizioni transitorie

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono valide per tutti gli assicurati affiliati alla CPE al 31 dicembre 2003 come pure per i futuri assicurati ai sensi dell'art. 4 lett. b), cifre 1, 2 e 3 degli statuti. Le rendite in corso continueranno ad essere erogate secondo gli statuti in vigore all'inizio dell'erogazione delle rendite o secondo il regolamento in vigore all'inizio dell'erogazione delle rendite. Le prestazioni aspettative si calcoleranno sulle base del regolamento in vigore a partire dal 1° gennaio 2004, fatta riserva dell'art. 33, cpv. 2.
- (2) Le rendite vedovili dei pensionati che sono diventati beneficiari di una rendita d'invalidità prima del 1987 vengono corrisposte in base agli statuti vigenti nel 1986.
- (3) Per gli assicurati che hanno diritto a una rendita d'invalidità provvisoria o definitiva fino al 31 marzo 2009, il diritto alla rendita (incluso ammontare della rendita associato alla modifica del grado d'invalidità) è stabilito in base alle disposizioni precedenti.

Zurigo, 19 settembre 2008

CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa

Il presidente:
Kurt Baumgartner

Il vicepresidente:
Michel Praplan

Allegato 1

Esempio sull'ammissione

(art. 6 cpv. 1 del regolamento sulle prestazioni assicurative)

Dati determinanti:

Data di nascita	27.01.1973
Data d'ammissione	01.01.2009
Data d'ammissione conteggiata	01.01.2009
Età all'ammissione	35 anni e 11 mesi (calcolata dal 01.02.1973)
Tasso di rendita all'età di 62	41,629 % (secondo la tabella allegata)
Valore tariffario	8,265 (secondo la tariffa allegata)
Guadagno assicurato	CHF 37 600.00 (salario annuale fisso ./i importo di coordinamento secondo l'art. 12 cpv. 2-4 del regolamento)

L'acquisto di

1 mese d'assicurazione aumenta

- il tasso di rendita dello 0,133 %

- la rendita

di vecchiaia di CHF 50.008
(0,133 % di CHF 37 600.00)

L'acquisto di

1 mese d'assicurazione

costa $8,265 \times \text{CHF } 50.008$
 $= \text{CHF } 413.316$

Esempio A

(art. 6 cpv. 2 del regolamento sulle prestazioni assicurative)

Con un apporto di CHF 15 706.00 possono essere acquistati

- 38 mesi d'assicurazione (CHF 15 706.00: CHF 413.316)
- la data d'ammissione conteggiata sarà 01.11.2005
- corrisponde all'età d'ammissione 32 anni e 9 mesi
- tasso di rendita all'età di 62 46,683 %
- rendita di vecchiaia all'età di 62 CHF 17 553.00
(46,683 % di CHF 37 600.00)

I mesi d'assicurazione mancanti possono essere acquistati tramite un prestito concesso dalla CPE.

(Art. 6 cpv. 3 del regolamento sulle prestazioni assicurative)

Esempio B

Con un apporto di CHF 54 144.40 possono essere acquistati

- tutti i 131 mesi d'assicurazione mancanti (131 x CHF 413.316)
- la data d'ammissione conteggiata sarà 01.02.1998
- corrisponde all'età d'ammissione 25 anni
- tasso di rendita all'età di 62 59,052 %
- rendita di vecchiaia all'età di 62 CHF 22 204.00
(59,052 % di CHF 37 600.00)

Esempio C

Con un apporto di CHF 56 382.25 possono essere acquistati tutti i 131 mesi d'assicurazione mancanti (esempio B).

Con l'apporto restante di CHF 2 237.85 sarà aperto un conto eccedenze con interessi

(art. 6 cpv. 4 del regolamento sulle prestazioni assicurative).

Allegato 2

Esempio sull'uscita

(art. 29 del regolamento sulle prestazioni assicurative)

Dati determinanti:

Data d'uscita	30.11.2009
Data d'ammissione conteggiata	01.11.2005
Data di nascita	27.01.1973
Età al momento dell'uscita	36 anni 10 mesi (calcolata dal 01.02.1973)

Anni d'assicurazione al momento dell'uscita	49 mesi (01.11.2005-30.11.2009)
--	------------------------------------

Tasso di rendita acquisito al momento dell'uscita	6,517 % (49 mesi a 0,133 %)
Guadagno assicurato	CHF 38 600.00
Rendita di vecchiaia acquisita	CHF 2 515.55 (6,517 % di CHF 38 600.00)
Valore tariffario	8,430 (secondo la tariffa allegata)

Calcolo della prestazione di libero passaggio

Valore attuale della rendita acquistata	8,430 x CHF 2 515.55 = CHF 21 206.10
--	---

La prestazione di libero passaggio aumenta o diminuisce nei seguenti casi:

Aumento della prestazione di libero passaggio:

– quando esiste un conto eccedenze (art. 9 del regolamento sulle prestazioni assicurative)

Riduzione della prestazione di libero passaggio:

– al momento dell'ammortamento incompleto di un prestito (art. 6, cpv. 3 e art. 12, cpv. 6)

– parte del datore di lavoro secondo l'art. 29, cpv. 5

Tabella di maggiorazione per il calcolo dell'importo minimo all'uscita

ai sensi dell'art. 29, cpv 3 del regolamento e dell'art. 17 LFLP

L'importo minimo comprende:

- la prestazione di entrata apportata (prestazione di libero passaggio della cassa precedente, eventuale quota assunta dal datore di lavoro e eventuale quota personale) maggiorata degli interessi *);
- i contributi dell'assicurato maggiorati di un supplemento pari al 4% per ogni anno di età successivo ai 21 anni, tuttavia con un massimo del 100%.

*) tasso d'interesse dal 01.01.2009: 2,0%

All'età *) di	Maggiorazione in % dei contri- buti personali	All'età *) di	Maggiorazione in % dei contri- buti personali
21	4	33	52
22	8	34	56
23	12	35	60
24	16	36	64
25	20	37	68
26	24	38	72
27	28	39	76
28	32	40	80
29	36	41	84
30	40	42	88
31	44	43	92
32	48	44	96
		45 e più	100

*) anno civile ./ anno di nascita

Esempio di calcolo dell'importo minimo

Data d'uscita	30.11.2009	
Data d'entrata	01.01.2009	
Data di nascita	27.01.1973	
Età al momento dell'uscita	36 anni 10 mesi (calcolata dal 01.02.1973)	
Guadagno assicurato	CHF 38 600.00	
Prestazione di entrata apportata con interessi (2,0% dal 01.01.09-30.11.09)	CHF 15 706.00	CHF 15 993.95
Contributi personali	CHF 2 123.00	
Maggiorazione età 36 anni = 64%	CHF 1 358.70	CHF 3 481.70
Importo minimo		CHF 19 475.65

Allegato 3

Esempio sull'aumento del guadagno assicurato (art. 5 del regolamento sulle prestazioni assicurative)

Dati determinanti:

Data dell'aumento	01.01.2009
Data di nascita	27.01.1973
Età al momento dell'aumento	35 anni 11 mesi (calcolata dal. 01.02.1973)
Data d'ammissione conteggiata	01.11.2005
Anni d'assicurazione al momento dell'aumento	38 mesi (01.11.2005–01.01.2009)
Tasso di rendita acquisito al momento dell'aumento	5,054 % (38 mesi a 0,133 %)
Valore tariffario	8,265 (secondo la tariffa allegata)
Guadagno assicurato a partire dal 01.01.2009	CHF 38 600.00
Guadagno assicurato attuale	CHF 37 600.00
Aumento del guadagno assicurato	CHF 1 000.00

Calcolo dei costi del contributo supplementare

5,054 % x CHF 1 000.00 x 8,265	CHF 417.70
Quota lavoratore	40 % = CHF 167.10
Quota datore di lavoro	60 % = CHF 250.60

(Ripartizione secondo la tabella dell'art. 5, cpv. 3 del regolamento sulle prestazioni assicurative)

Se l'assicurato dispone di un conto eccedenze secondo l'art. 9, può addebitare la sua parte di contributo supplementare sul suo conto (CHF 167.10).

Dopo l'aumento del guadagno assicurato sono assicurate le seguenti prestazioni:

Rendita di vecchiaia a 62 anni di età	CHF 18 020.00 (46,683 % di CHF 38 600.00)
Rendita di vecchiaia a 65 anni di età	CHF 21 913.00 (CHF 18 020.00 x 1,216)
Rendita d'invalidità	CHF 27 020.00 (70 % di CHF 38 600.00)
Rendita per coniugi/conviventi fino all'età di 65 anni	CHF 17 370.00 (45 % di CHF 38 600.00)
Rendita per figli e orfani fino all'età di 65 anni	CHF 5 404.00 (20 % di CHF 27 020.00)
Rendita per coniugi/conviventi a partire dall'età di 65 anni	CHF 13 805.00 (63 % di CHF 21 913.00)
Rendita per figli e orfani a partire dall'età di 65 anni	CHF 4 383.00 (20 % di CHF 21 913.00)

Allegato 4

«Risparmio 60» – calcolo dell'acquisto

Riscatto della riduzione della rendita e rendita transitoria AVS

Interesse ipotizzato 4%

Giorno di calcolo 01.12.2008

Data di nascita 01.02.1968

Sesso maschile

Inizio desiderato per la rendita anticipata al 01.02.2028

Età al giorno di calcolo 40 anni 9 mesi

Età all'inizio della rendita anticipata 59 anni 11 mesi

Durata fino all'inizio della rendita anticipata 19 anni 2 mesi

Fattore di sconto 0,47160

Valore attuale per contributo dal giorno di calcolo

Fino all'inizio della rendita a 59 anni 11 mesi 13,49622

Guadagno assicurato 70 400.00

Riscatto della riduzione della rendita CPE

Rendita di vecchiaia all'inizio della rendita anticipata
a 59 anni 11 mesi 50,194% 35 337.00

Rendita di vecchiaia ordinaria
a 65 anni 0 mesi 71,807% 50 553.00

Riscatto della riduzione della rendita 15 216.00

Fattore per il riscatto della riduzione 16,340

Valore del riscatto della riduzione
in caso di inizio della rendita a 59 anni 11 mesi 248 622.00

Valore del riscatto della riduzione al giorno
di riferimento 117 250.00

Rendita transitoria AVS

per 5 anni 1 mese fino a 65 anni

Importo desiderato della rendita transitoria AVS 27 360.00

Riscatto della rendita transitoria 59 545.00

Valore del riscatto della riduzione della rendita
e riscatto della rendita transitoria AVS al giorno
di riferimento 176 795.00

./. meno eccedenza al giorno di riferimento 14 200.00

./. «Risparmio 60» già disponibile
al giorno di riferimento 0.00

= importo massimo del versamento unico 162 595.00

Importo dal giorno di riferimento fino all'inizio

della rendita a 59 anni 11 mesi 12 047.00 all'anno

1 004.00 al mese

Allegato 5

Foglio informativo PPA

concernente l'art. 27 del regolamento sulle prestazioni assicurative

Promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi del 2° pilastro

Per che cosa si può richiedere un versamento anticipato o la costituzione in pegno?

- L'acquisto e la costruzione di un'abitazione in proprietà unica, in comproprietà o in proprietà comune (proprietà in comune possibile solo tra coniugi)
- L'acquisto di quote di cooperative edilizie o di partecipazioni simili
- L'adempimento di impegni d'ammortamento
- L'ammortamento volontario di mutui ipotecari
- Condizione: l'uso proprio (v.a.d. questo domicilio deve essere l'abitazione primaria dell'assicurato)
- Giustificativi: contratto di compravendita, estratto del registro fondiario, contratto di mutuo ipotecario, regolamento con il proprietario del complesso immobiliare

Quando si può farne la domanda?

- Fino a 3 anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, v.a.d. fino ad un mese prima del compimento dei 62 anni
- La domanda deve essere fatta per iscritto
- Il consenso (firma) del coniuge è necessario

L'ammontare e la periodicità del versamento anticipato?

- Fino all'età di 50 anni: prestazione di libero passaggio disponibile al momento della domanda
- Dopo l'età di 50 anni: prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni o la metà della prestazione di libero passaggio disponibile al momento della domanda, se l'importo risultante è maggiore
- La prestazione di libero passaggio figura nell'attestazione d'assicurazione attuale
- Importo minimo di CHF 20 000.00 (escluso quote di cooperative edilizie)
- Al massimo ogni 5 anni

L'ammontare della costituzione in pegno?

- Identico con la prestazione di libero passaggio per il versamento anticipato
- Anche il diritto alla prestazione di rendita può essere costituito in pegno
- Nessun importo minimo

Effetti sulle prestazioni di previdenza?

- Per il versamento anticipato: riduzione della rendita di vecchiaia, v.a.d. riduzione del tasso della rendita. Le prestazioni di rischio (invalidità e decesso) rimangono invariate fino all'età del pensionamento.
- Per la costituzione in pegno: nessun effetto immediato, solamente al momento della realizzazione del pegno riduzione analoga a quella del versamento anticipato; tuttavia il versamento delle prestazioni necessita sempre del consenso di creditore pignoratorio.

Rimborso?

- L'assicurato o i suoi eredi devono rimborsare l'importo prelevato all'istituto di previdenza, qualora:
- l'abitazione in proprietà sia venduta
 - non sia esigibile nessuna prestazione di previdenza in caso di decesso dell'assicurato

Il rimborso è autorizzato:

- Fino a 3 anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia.
- Fino al verificarsi di un altro caso di previdenza.
- Importo minimo del rimborso CHF 20 000.00.

Garanzia del fine previdenziale?

- Menzione della restrizione del diritto d'alienazione nel registro fondiario

Trattamento fiscale?

- Il versamento anticipato deve essere notificato dalla CPE all'amministrazione federale delle contribuzioni.
- Il versamento è immediatamente imponibile (informazioni presso l'ufficio di tassazione del proprio domicilio).
- Il rimborso parziale o totale del prelievo anticipato dà diritto a una restituzione d'imposta entro 3 anni.

Allegato 6

Tariffa 2003: attivi

valida dal 1° ottobre 2003

Età	Mesi												
	Anni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		6.480	6.490	6.500	6.510	6.520	6.530	6.540	6.550	6.560	6.570	6.580	6.590
25		6.600	6.611	6.622	6.633	6.644	6.655	6.666	6.677	6.688	6.699	6.710	6.721
26		6.732	6.743	6.754	6.765	6.776	6.787	6.798	6.809	6.820	6.831	6.842	6.853
27		6.864	6.876	6.888	6.900	6.912	6.924	6.936	6.948	6.960	6.972	6.984	6.996
28		7.008	7.020	7.032	7.044	7.056	7.068	7.080	7.092	7.104	7.116	7.128	7.140
29		7.152	7.164	7.176	7.188	7.200	7.212	7.224	7.236	7.248	7.260	7.272	7.284
30		7.296	7.309	7.322	7.335	7.348	7.361	7.374	7.387	7.400	7.413	7.426	7.439
31		7.452	7.465	7.478	7.491	7.504	7.517	7.530	7.543	7.556	7.569	7.582	7.595
32		7.608	7.621	7.634	7.647	7.660	7.673	7.686	7.699	7.712	7.725	7.738	7.751
33		7.764	7.778	7.792	7.806	7.820	7.834	7.848	7.862	7.876	7.890	7.904	7.918
34		7.932	7.946	7.960	7.974	7.988	8.002	8.016	8.030	8.044	8.058	8.072	8.086
35		8.100	8.115	8.130	8.145	8.160	8.175	8.190	8.205	8.220	8.235	8.250	8.265
36		8.280	8.295	8.310	8.325	8.340	8.355	8.370	8.385	8.400	8.415	8.430	8.445
37		8.460	8.475	8.490	8.505	8.520	8.535	8.550	8.565	8.580	8.595	8.610	8.625
38		8.640	8.655	8.670	8.685	8.700	8.715	8.730	8.745	8.760	8.775	8.790	8.805
39		8.820	8.836	8.852	8.868	8.884	8.900	8.916	8.932	8.948	8.964	8.980	8.996
40		9.012	9.029	9.046	9.063	9.080	9.097	9.114	9.131	9.148	9.165	9.182	9.199
41		9.216	9.233	9.250	9.267	9.284	9.301	9.318	9.335	9.352	9.369	9.386	9.403
42		9.420	9.438	9.456	9.474	9.492	9.510	9.528	9.546	9.564	9.582	9.600	9.618
43		9.636	9.654	9.672	9.690	9.708	9.726	9.744	9.762	9.780	9.798	9.816	9.834
44		9.852	9.871	9.890	9.909	9.928	9.947	9.966	9.985	10.004	10.023	10.042	10.061
45		10.080	10.099	10.118	10.137	10.156	10.175	10.194	10.213	10.232	10.251	10.270	10.289
46		10.308	10.329	10.350	10.371	10.392	10.413	10.434	10.455	10.476	10.497	10.518	10.539
47		10.560	10.581	10.602	10.623	10.644	10.665	10.686	10.707	10.728	10.749	10.770	10.791
48		10.812	10.833	10.854	10.875	10.896	10.917	10.938	10.959	10.980	11.001	11.022	11.043
49		11.064	11.087	11.110	11.133	11.156	11.179	11.202	11.225	11.248	11.271	11.294	11.317
50		11.340	11.363	11.386	11.409	11.432	11.455	11.478	11.501	11.524	11.547	11.570	11.593
51		11.616	11.641	11.666	11.691	11.716	11.741	11.766	11.791	11.816	11.841	11.866	11.891
52		11.916	11.941	11.966	11.991	12.016	12.041	12.066	12.091	12.116	12.141	12.166	12.191
53		12.216	12.242	12.268	12.294	12.320	12.346	12.372	12.398	12.424	12.450	12.476	12.502
54		12.528	12.556	12.584	12.612	12.640	12.668	12.696	12.724	12.752	12.780	12.808	12.836
55		12.864	12.893	12.922	12.951	12.980	13.009	13.038	13.067	13.096	13.125	13.154	13.183
56		13.212	13.242	13.272	13.302	13.332	13.362	13.392	13.422	13.452	13.482	13.512	13.542
57		13.572	13.604	13.636	13.668	13.700	13.732	13.764	13.796	13.828	13.860	13.892	13.924
58		13.956	13.991	14.026	14.061	14.096	14.131	14.166	14.201	14.236	14.271	14.306	14.341
59		14.376	14.413	14.450	14.487	14.524	14.561	14.598	14.635	14.672	14.709	14.746	14.783
60		14.820	14.859	14.898	14.937	14.976	15.015	15.054	15.093	15.132	15.171	15.210	15.249
61		15.288	15.330	15.372	15.414	15.456	15.498	15.540	15.582	15.624	15.666	15.708	15.750
62		15.792	15.757	15.722	15.687	15.652	15.617	15.582	15.547	15.512	15.477	15.442	15.407
63		15.372	15.343	15.314	15.285	15.256	15.227	15.198	15.169	15.140	15.111	15.082	15.053
64		15.024	14.995	14.966	14.937	14.908	14.879	14.850	14.821	14.792	14.763	14.734	14.705
65		14.676											

Allegato 7

Tariffa 2003: beneficiari di rendite di vecchiaia e invalidità, uomini

(incl. aspettativa di un rendita coniugale)

valida dal 1° ottobre 2003

Età	Mesi											
	Anni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	23.582	23.576	23.569	23.563	23.557	23.551	23.545	23.538	23.532	23.526	23.520	23.513
18	23.507	23.501	23.494	23.488	23.482	23.475	23.469	23.463	23.456	23.450	23.443	23.437
19	23.431	23.424	23.418	23.411	23.404	23.398	23.391	23.385	23.378	23.372	23.365	23.359
20	23.352	23.345	23.339	23.332	23.325	23.318	23.312	23.305	23.298	23.292	23.285	23.278
21	23.271	23.265	23.258	23.251	23.244	23.237	23.230	23.223	23.216	23.209	23.203	23.196
22	23.189	23.182	23.175	23.168	23.161	23.153	23.146	23.139	23.132	23.125	23.118	23.111
23	23.104	23.097	23.090	23.082	23.075	23.068	23.060	23.053	23.046	23.039	23.031	23.024
24	23.017	23.009	23.002	22.994	22.987	22.979	22.972	22.964	22.957	22.949	22.942	22.934
25	22.927	22.919	22.911	22.904	22.896	22.888	22.880	22.873	22.865	22.857	22.849	22.841
26	22.834	22.826	22.818	22.809	22.801	22.793	22.785	22.777	22.769	22.761	22.753	22.745
27	22.737	22.728	22.720	22.711	22.703	22.694	22.686	22.677	22.669	22.660	22.652	22.643
28	22.635	22.626	22.617	22.608	22.599	22.591	22.582	22.573	22.564	22.555	22.546	22.537
29	22.528	22.519	22.510	22.500	22.491	22.482	22.472	22.463	22.454	22.444	22.435	22.426
30	22.416	22.407	22.397	22.387	22.377	22.367	22.358	22.348	22.338	22.328	22.318	22.309
31	22.299	22.289	22.278	22.268	22.258	22.247	22.237	22.227	22.216	22.206	22.196	22.186
32	22.175	22.165	22.154	22.143	22.132	22.121	22.111	22.100	22.089	22.078	22.068	22.057
33	22.046	22.035	22.024	22.012	22.001	21.990	21.979	21.968	21.956	21.945	21.934	21.923
34	21.912	21.900	21.888	21.877	21.865	21.853	21.842	21.830	21.819	21.807	21.795	21.784
35	21.772	21.760	21.748	21.736	21.724	21.712	21.700	21.688	21.676	21.664	21.652	21.640
36	21.628	21.615	21.603	21.590	21.578	21.566	21.553	21.541	21.528	21.516	21.503	21.491
37	21.478	21.465	21.453	21.440	21.427	21.414	21.401	21.388	21.375	21.362	21.349	21.336
38	21.324	21.310	21.297	21.283	21.270	21.257	21.243	21.230	21.217	21.203	21.190	21.176
39	21.163	21.149	21.135	21.121	21.108	21.094	21.080	21.066	21.052	21.038	21.024	21.011
40	20.997	20.982	20.968	20.954	20.939	20.925	20.911	20.896	20.882	20.868	20.853	20.839
41	20.825	20.810	20.795	20.780	20.765	20.750	20.736	20.721	20.706	20.691	20.676	20.662
42	20.647	20.631	20.616	20.601	20.585	20.570	20.555	20.539	20.524	20.509	20.493	20.478
43	20.463	20.447	20.431	20.415	20.400	20.384	20.368	20.352	20.336	20.320	20.305	20.289
44	20.273	20.257	20.240	20.224	20.208	20.191	20.175	20.159	20.142	20.126	20.110	20.093
45	20.077	20.060	20.043	20.027	20.010	19.993	19.976	19.959	19.942	19.926	19.909	19.892
46	19.875	19.858	19.840	19.823	19.806	19.788	19.771	19.754	19.736	19.719	19.702	19.684
47	19.667	19.649	19.631	19.613	19.595	19.577	19.559	19.541	19.523	19.506	19.488	19.470
48	19.452	19.433	19.415	19.396	19.378	19.359	19.341	19.323	19.304	19.286	19.267	19.249
49	19.230	19.211	19.192	19.173	19.154	19.135	19.116	19.097	19.078	19.059	19.040	19.021
50	19.001	18.982	18.962	18.943	18.923	18.903	18.884	18.864	18.844	18.825	18.805	18.785
51	18.766	18.745	18.725	18.705	18.685	18.664	18.644	18.624	18.604	18.583	18.563	18.543
52	18.522	18.502	18.481	18.460	18.439	18.418	18.397	18.376	18.355	18.335	18.314	18.293
53	18.272	18.250	18.229	18.207	18.186	18.164	18.143	18.121	18.100	18.078	18.057	18.035
54	18.014	17.991	17.969	17.947	17.925	17.903	17.881	17.859	17.836	17.814	17.792	17.770
55	17.748	17.725	17.702	17.679	17.657	17.634	17.611	17.588	17.566	17.543	17.520	17.497
56	17.475	17.451	17.428	17.404	17.381	17.358	17.334	17.311	17.288	17.264	17.241	17.218
57	17.194	17.170	17.146	17.122	17.098	17.075	17.051	17.027	17.003	16.979	16.955	16.931
58	16.907	16.883	16.858	16.834	16.809	16.785	16.760	16.736	16.712	16.687	16.663	16.638
59	16.614	16.589	16.564	16.539	16.514	16.489	16.464	16.440	16.415	16.390	16.365	16.340

Età	Mesi											
	Anni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	16.315	16.290	16.265	16.239	16.214	16.189	16.163	16.138	16.113	16.088	16.062	16.037
61	16.012	15.986	15.961	15.935	15.910	15.884	15.859	15.833	15.808	15.782	15.757	15.731
62	15.705	15.678	15.650	15.622	15.594	15.566	15.538	15.511	15.483	15.455	15.427	15.399
63	15.371	15.343	15.314	15.286	15.257	15.229	15.200	15.171	15.143	15.114	15.086	15.057
64	15.029	14.999	14.970	14.941	14.911	14.882	14.853	14.824	14.794	14.765	14.736	14.706
65	14.677	14.647	14.617	14.587	14.557	14.527	14.497	14.467	14.437	14.407	14.377	14.347
66	14.317	14.287	14.256	14.225	14.195	14.164	14.133	14.103	14.072	14.041	14.011	13.980
67	13.949	13.918	13.887	13.855	13.824	13.793	13.761	13.730	13.699	13.667	13.636	13.605
68	13.573	13.541	13.509	13.478	13.446	13.414	13.382	13.350	13.318	13.286	13.254	13.222
69	13.190	13.158	13.125	13.093	13.060	13.028	12.995	12.963	12.930	12.898	12.865	12.833
70	12.800	12.767	12.734	12.701	12.668	12.635	12.602	12.569	12.536	12.503	12.470	12.437
71	12.404	12.370	12.337	12.303	12.270	12.236	12.203	12.169	12.136	12.102	12.069	12.035
72	12.002	11.968	11.934	11.900	11.866	11.832	11.798	11.764	11.731	11.697	11.663	11.629
73	11.595	11.561	11.526	11.492	11.458	11.424	11.389	11.355	11.321	11.287	11.252	11.218
74	11.184	11.149	11.115	11.080	11.046	11.011	10.977	10.942	10.908	10.873	10.838	10.804
75	10.769	10.735	10.700	10.665	10.630	10.595	10.561	10.526	10.491	10.456	10.421	10.387
76	10.352	10.317	10.282	10.247	10.212	10.177	10.142	10.107	10.072	10.037	10.002	9.967
77	9.932	9.897	9.862	9.827	9.792	9.756	9.721	9.686	9.651	9.616	9.581	9.546
78	9.510	9.475	9.440	9.405	9.370	9.334	9.299	9.264	9.229	9.193	9.158	9.123
79	9.088	9.052	9.017	8.982	8.946	8.911	8.876	8.841	8.805	8.770	8.735	8.699
80	8.664	8.629	8.594	8.558	8.523	8.488	8.452	8.417	8.382	8.347	8.311	8.276
81	8.241	8.205	8.170	8.135	8.100	8.065	8.029	7.994	7.959	7.924	7.889	7.853
82	7.818	7.783	7.748	7.713	7.678	7.643	7.608	7.572	7.537	7.502	7.467	7.432
83	7.397	7.362	7.327	7.292	7.257	7.223	7.188	7.153	7.118	7.083	7.048	7.013
84	6.978	6.944	6.909	6.874	6.840	6.805	6.770	6.736	6.701	6.666	6.632	6.597
85	6.562	6.528	6.494	6.459	6.425	6.391	6.356	6.322	6.287	6.253	6.219	6.184
86	6.150	6.116	6.082	6.048	6.014	5.980	5.946	5.912	5.878	5.844	5.810	5.776
87	5.742	5.709	5.675	5.642	5.608	5.575	5.541	5.508	5.474	5.441	5.407	5.374
88	5.340	5.307	5.274	5.241	5.208	5.175	5.142	5.109	5.076	5.043	5.010	4.977
89	4.944	4.912	4.879	4.847	4.815	4.782	4.750	4.717	4.685	4.653	4.620	4.588
90	4.556	4.524	4.492	4.461	4.429	4.397	4.366	4.334	4.302	4.271	4.239	4.207
91	4.176	4.145	4.114	4.083	4.052	4.021	3.991	3.960	3.929	3.898	3.867	3.837
92	3.806	3.776	3.746	3.716	3.686	3.657	3.627	3.597	3.567	3.537	3.508	3.478
93	3.448	3.419	3.391	3.362	3.333	3.305	3.276	3.247	3.219	3.190	3.161	3.133
94	3.104	3.076	3.049	3.022	2.994	2.967	2.940	2.912	2.885	2.858	2.830	2.803
95	2.775	2.750	2.724	2.698	2.672	2.646	2.620	2.594	2.568	2.542	2.516	2.490
96	2.465	2.440	2.416	2.392	2.367	2.343	2.319	2.295	2.270	2.246	2.222	2.198
97	2.173	2.151	2.129	2.107	2.085	2.062	2.040	2.018	1.996	1.974	1.951	1.929
98	1.907	1.888	1.868	1.849	1.830	1.810	1.791	1.772	1.752	1.733	1.714	1.694
99	1.675	1.659	1.642	1.626	1.610	1.593	1.577	1.560	1.544	1.528	1.511	1.495
100	1.479	1.464	1.450	1.436	1.422	1.408	1.394	1.380	1.366	1.351	1.337	1.323
101	1.309	1.296	1.284	1.271	1.258	1.246	1.233	1.220	1.208	1.195	1.182	1.169
102	1.157	1.145	1.133	1.121	1.110	1.098	1.086	1.074	1.062	1.051	1.039	1.027
103	1.015	1.004	0.992	0.980	0.969	0.957	0.945	0.934	0.922	0.911	0.899	0.887
104	0.876	0.866	0.857	0.848	0.838	0.829	0.820	0.810	0.801	0.792	0.783	0.773
105	0.764	0.745	0.727	0.708	0.690	0.671	0.653	0.634	0.616	0.597	0.579	0.560
106	0.542	0.497	0.451	0.406	0.361	0.316	0.271	0.226	0.181	0.135	0.090	0.045
107	0.000											

Allegato 8

Tariffa 2003: beneficiarie di rendite di vecchiaia e invalidità, donne

(incl. aspettativa di un rendita coniugale)

valida dal 1° ottobre 2003

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23.556	23.550	23.543	23.537	23.530	23.524	23.517	23.511	23.504	23.498	23.491	23.485
18	23.478	23.472	23.465	23.458	23.452	23.445	23.438	23.431	23.425	23.418	23.411	23.405
19	23.398	23.391	23.384	23.377	23.370	23.363	23.356	23.349	23.342	23.335	23.328	23.321
20	23.315	23.307	23.300	23.293	23.286	23.279	23.271	23.264	23.257	23.250	23.243	23.235
21	23.228	23.221	23.213	23.206	23.198	23.191	23.184	23.176	23.169	23.161	23.154	23.146
22	23.139	23.131	23.123	23.116	23.108	23.100	23.092	23.085	23.077	23.069	23.062	23.054
23	23.046	23.038	23.030	23.022	23.014	23.006	22.998	22.990	22.982	22.974	22.966	22.958
24	22.950	22.942	22.933	22.925	22.917	22.909	22.900	22.892	22.884	22.875	22.867	22.859
25	22.850	22.842	22.833	22.824	22.816	22.807	22.799	22.790	22.781	22.773	22.764	22.756
26	22.747	22.738	22.729	22.720	22.711	22.702	22.693	22.684	22.675	22.666	22.657	22.648
27	22.640	22.630	22.621	22.612	22.602	22.593	22.584	22.574	22.565	22.556	22.547	22.537
28	22.528	22.518	22.509	22.499	22.489	22.480	22.470	22.460	22.451	22.441	22.431	22.422
29	22.412	22.402	22.392	22.382	22.372	22.362	22.352	22.342	22.332	22.322	22.312	22.302
30	22.291	22.281	22.271	22.260	22.250	22.239	22.229	22.218	22.208	22.197	22.187	22.177
31	22.166	22.155	22.144	22.134	22.123	22.112	22.101	22.090	22.079	22.068	22.057	22.047
32	22.036	22.024	22.013	22.002	21.990	21.979	21.968	21.956	21.945	21.934	21.922	21.911
33	21.900	21.888	21.876	21.864	21.852	21.841	21.829	21.817	21.805	21.793	21.782	21.770
34	21.758	21.746	21.733	21.721	21.709	21.696	21.684	21.672	21.659	21.647	21.635	21.623
35	21.610	21.597	21.585	21.572	21.559	21.546	21.533	21.521	21.508	21.495	21.482	21.469
36	21.456	21.443	21.430	21.416	21.403	21.390	21.376	21.363	21.350	21.337	21.323	21.310
37	21.297	21.283	21.269	21.255	21.241	21.227	21.214	21.200	21.186	21.172	21.158	21.145
38	21.131	21.116	21.102	21.088	21.073	21.059	21.045	21.030	21.016	21.002	20.987	20.973
39	20.959	20.944	20.929	20.914	20.900	20.885	20.870	20.855	20.840	20.825	20.811	20.796
40	20.781	20.766	20.750	20.735	20.720	20.704	20.689	20.674	20.658	20.643	20.628	20.612
41	20.597	20.581	20.565	20.549	20.533	20.518	20.502	20.486	20.470	20.454	20.438	20.422
42	20.407	20.390	20.374	20.358	20.341	20.325	20.308	20.292	20.276	20.259	20.243	20.227
43	20.210	20.193	20.176	20.160	20.143	20.126	20.109	20.092	20.075	20.058	20.041	20.024
44	20.008	19.990	19.973	19.955	19.938	19.920	19.903	19.885	19.868	19.851	19.833	19.816
45	19.798	19.780	19.762	19.744	19.726	19.708	19.690	19.672	19.654	19.636	19.618	19.600
46	19.582	19.564	19.545	19.526	19.508	19.489	19.471	19.452	19.433	19.415	19.396	19.378
47	19.359	19.340	19.321	19.301	19.282	19.263	19.244	19.225	19.205	19.186	19.167	19.148
48	19.129	19.109	19.089	19.069	19.049	19.030	19.010	18.990	18.970	18.950	18.931	18.911
49	18.891	18.871	18.850	18.830	18.809	18.789	18.768	18.748	18.727	18.707	18.687	18.666
50	18.646	18.625	18.604	18.582	18.561	18.540	18.519	18.498	18.477	18.456	18.435	18.414
51	18.393	18.371	18.349	18.328	18.306	18.284	18.262	18.241	18.219	18.197	18.176	18.154
52	18.132	18.110	18.087	18.065	18.043	18.020	17.998	17.976	17.953	17.931	17.909	17.886
53	17.864	17.841	17.818	17.795	17.772	17.749	17.726	17.703	17.680	17.657	17.634	17.611
54	17.588	17.564	17.540	17.516	17.493	17.469	17.445	17.422	17.398	17.374	17.351	17.327
55	17.303	17.279	17.254	17.230	17.206	17.181	17.157	17.132	17.108	17.083	17.059	17.035
56	17.010	16.985	16.960	16.935	16.910	16.885	16.859	16.834	16.809	16.784	16.759	16.734
57	16.709	16.683	16.657	16.631	16.605	16.579	16.554	16.528	16.502	16.476	16.450	16.424
58	16.398	16.372	16.345	16.319	16.292	16.265	16.239	16.212	16.186	16.159	16.132	16.106
59	16.079	16.052	16.024	15.997	15.970	15.942	15.915	15.888	15.860	15.833	15.806	15.778

Età

Mesi

Anni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	15.751	15.723	15.695	15.667	15.639	15.611	15.583	15.555	15.527	15.499	15.470	15.442
61	15.414	15.386	15.357	15.328	15.299	15.270	15.242	15.213	15.184	15.155	15.126	15.098
62	15.069	15.039	15.009	14.979	14.949	14.919	14.889	14.859	14.830	14.800	14.770	14.740
63	14.710	14.679	14.649	14.618	14.587	14.557	14.526	14.495	14.465	14.434	14.403	14.373
64	14.342	14.310	14.279	14.248	14.216	14.185	14.154	14.122	14.091	14.059	14.028	13.997
65	13.965	13.933	13.901	13.869	13.837	13.805	13.773	13.741	13.709	13.677	13.645	13.613
66	13.581	13.548	13.515	13.483	13.450	13.417	13.385	13.352	13.319	13.287	13.254	13.221
67	13.189	13.156	13.122	13.089	13.056	13.023	12.989	12.956	12.923	12.890	12.857	12.823
68	12.790	12.756	12.723	12.689	12.655	12.622	12.588	12.554	12.521	12.487	12.453	12.419
69	12.386	12.352	12.318	12.284	12.249	12.215	12.181	12.147	12.113	12.079	12.045	12.011
70	11.977	11.942	11.908	11.873	11.839	11.805	11.770	11.736	11.701	11.667	11.633	11.598
71	11.564	11.529	11.495	11.460	11.425	11.391	11.356	11.322	11.287	11.252	11.218	11.183
72	11.148	11.114	11.079	11.044	11.010	10.975	10.940	10.905	10.871	10.836	10.801	10.766
73	10.732	10.697	10.662	10.627	10.593	10.558	10.523	10.488	10.454	10.419	10.384	10.349
74	10.315	10.280	10.245	10.211	10.176	10.141	10.107	10.072	10.037	10.002	9.968	9.933
75	9.898	9.864	9.829	9.795	9.760	9.726	9.691	9.657	9.623	9.588	9.554	9.519
76	9.485	9.450	9.416	9.382	9.348	9.313	9.279	9.245	9.211	9.177	9.142	9.108
77	9.074	9.040	9.006	8.972	8.938	8.905	8.871	8.837	8.803	8.769	8.735	8.702
78	8.668	8.634	8.601	8.568	8.534	8.501	8.467	8.434	8.401	8.367	8.334	8.300
79	8.267	8.234	8.201	8.168	8.136	8.103	8.070	8.037	8.004	7.971	7.938	7.906
80	7.873	7.840	7.808	7.776	7.744	7.712	7.679	7.647	7.615	7.583	7.550	7.518
81	7.486	7.454	7.423	7.391	7.360	7.328	7.297	7.265	7.233	7.202	7.170	7.139
82	7.107	7.076	7.046	7.015	6.984	6.953	6.922	6.892	6.861	6.830	6.799	6.768
83	6.738	6.708	6.678	6.648	6.618	6.588	6.558	6.528	6.498	6.468	6.438	6.408
84	6.378	6.348	6.319	6.290	6.261	6.232	6.203	6.174	6.144	6.115	6.086	6.057
85	6.028	6.000	5.971	5.943	5.915	5.887	5.858	5.830	5.802	5.774	5.745	5.717
86	5.689	5.661	5.634	5.607	5.579	5.552	5.525	5.498	5.470	5.443	5.416	5.388
87	5.361	5.334	5.308	5.282	5.255	5.229	5.203	5.176	5.150	5.123	5.097	5.071
88	5.044	5.019	4.993	4.968	4.943	4.917	4.892	4.866	4.841	4.815	4.790	4.765
89	4.739	4.715	4.690	4.666	4.641	4.617	4.592	4.568	4.544	4.519	4.495	4.470
90	4.446	4.422	4.399	4.375	4.352	4.328	4.305	4.281	4.258	4.234	4.211	4.187
91	4.164	4.141	4.118	4.096	4.073	4.051	4.028	4.006	3.983	3.961	3.938	3.915
92	3.893	3.871	3.850	3.828	3.806	3.785	3.763	3.741	3.720	3.698	3.676	3.655
93	3.633	3.612	3.592	3.571	3.550	3.529	3.509	3.488	3.467	3.446	3.426	3.405
94	3.384	3.364	3.345	3.325	3.305	3.285	3.265	3.245	3.226	3.206	3.186	3.166
95	3.146	3.127	3.108	3.089	3.070	3.051	3.032	3.013	2.994	2.976	2.957	2.938
96	2.919	2.900	2.882	2.864	2.846	2.828	2.810	2.792	2.774	2.756	2.737	2.719
97	2.701	2.684	2.666	2.649	2.632	2.615	2.597	2.580	2.563	2.545	2.528	2.511
98	2.493	2.477	2.460	2.444	2.427	2.410	2.394	2.377	2.361	2.344	2.328	2.311
99	2.294	2.278	2.262	2.246	2.230	2.215	2.199	2.183	2.167	2.151	2.135	2.119
100	2.103	2.087	2.072	2.056	2.041	2.025	2.010	1.994	1.978	1.963	1.947	1.932
101	1.916	1.901	1.885	1.870	1.854	1.839	1.823	1.808	1.792	1.777	1.761	1.746
102	1.730	1.714	1.698	1.682	1.666	1.649	1.633	1.617	1.601	1.585	1.569	1.553
103	1.536	1.518	1.500	1.481	1.463	1.444	1.426	1.407	1.389	1.371	1.352	1.334
104	1.315	1.291	1.266	1.242	1.218	1.193	1.169	1.145	1.120	1.096	1.071	1.047
105	1.023	0.983	0.942	0.902	0.862	0.822	0.782	0.742	0.702	0.662	0.622	0.582
106	0.542	0.497	0.451	0.406	0.361	0.316	0.271	0.226	0.181	0.135	0.090	0.045
107	0.000											

Allegato 9

Tariffa 2003: beneficiari di rendite coniugali, uomini (nessuna aspettativa)

valida dal 1° ottobre 2003

Età	Mesi											
	Anni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	23.009	23.000	22.992	22.984	22.976	22.968	22.960	22.952	22.943	22.935	22.927	22.919
18	22.911	22.903	22.894	22.886	22.878	22.869	22.861	22.852	22.844	22.836	22.827	22.819
19	22.811	22.802	22.793	22.785	22.776	22.768	22.759	22.750	22.742	22.733	22.725	22.716
20	22.707	22.698	22.690	22.681	22.672	22.663	22.654	22.645	22.636	22.628	22.619	22.610
21	22.601	22.592	22.583	22.574	22.565	22.555	22.546	22.537	22.528	22.519	22.510	22.501
22	22.492	22.482	22.473	22.463	22.454	22.445	22.435	22.426	22.417	22.407	22.398	22.388
23	22.379	22.369	22.360	22.350	22.340	22.331	22.321	22.311	22.302	22.292	22.282	22.273
24	22.263	22.253	22.243	22.233	22.223	22.213	22.203	22.193	22.183	22.173	22.163	22.153
25	22.143	22.133	22.123	22.112	22.102	22.092	22.081	22.071	22.060	22.050	22.040	22.029
26	22.019	22.008	21.998	21.987	21.976	21.965	21.954	21.944	21.933	21.922	21.911	21.901
27	21.890	21.879	21.867	21.856	21.845	21.834	21.822	21.811	21.800	21.789	21.778	21.766
28	21.755	21.743	21.732	21.720	21.708	21.696	21.685	21.673	21.661	21.649	21.638	21.626
29	21.614	21.602	21.590	21.577	21.565	21.553	21.540	21.528	21.516	21.503	21.491	21.479
30	21.467	21.454	21.441	21.428	21.415	21.402	21.389	21.376	21.364	21.351	21.338	21.325
31	21.312	21.299	21.285	21.272	21.258	21.245	21.231	21.218	21.204	21.191	21.177	21.164
32	21.150	21.136	21.122	21.108	21.094	21.080	21.066	21.052	21.038	21.024	21.010	20.996
33	20.982	20.967	20.953	20.938	20.924	20.909	20.894	20.880	20.865	20.851	20.836	20.821
34	20.807	20.792	20.777	20.762	20.746	20.731	20.716	20.701	20.686	20.671	20.656	20.641
35	20.626	20.610	20.594	20.579	20.563	20.548	20.532	20.517	20.501	20.485	20.470	20.454
36	20.439	20.423	20.406	20.390	20.374	20.358	20.342	20.326	20.310	20.294	20.278	20.262
37	20.246	20.229	20.212	20.196	20.179	20.162	20.146	20.129	20.113	20.096	20.079	20.063
38	20.046	20.029	20.012	19.994	19.977	19.960	19.943	19.926	19.909	19.891	19.874	19.857
39	19.840	19.822	19.804	19.787	19.769	19.751	19.733	19.716	19.698	19.680	19.662	19.645
40	19.627	19.608	19.590	19.572	19.554	19.535	19.517	19.499	19.480	19.462	19.444	19.425
41	19.407	19.388	19.369	19.350	19.332	19.313	19.294	19.275	19.256	19.237	19.218	19.200
42	19.181	19.161	19.142	19.123	19.103	19.084	19.064	19.045	19.025	19.006	18.987	18.967
43	18.948	18.928	18.908	18.888	18.868	18.848	18.828	18.808	18.788	18.768	18.749	18.729
44	18.709	18.688	18.668	18.647	18.627	18.606	18.586	18.565	18.545	18.525	18.504	18.484
45	18.463	18.442	18.421	18.400	18.379	18.358	18.337	18.316	18.295	18.274	18.253	18.232
46	18.211	18.190	18.168	18.147	18.125	18.104	18.082	18.061	18.039	18.018	17.996	17.975
47	17.953	17.931	17.909	17.887	17.865	17.843	17.821	17.799	17.777	17.755	17.732	17.710
48	17.688	17.666	17.643	17.620	17.598	17.575	17.553	17.530	17.507	17.485	17.462	17.440
49	17.417	17.394	17.371	17.347	17.324	17.301	17.278	17.255	17.232	17.208	17.185	17.162
50	17.139	17.115	17.092	17.068	17.044	17.020	16.997	16.973	16.949	16.926	16.902	16.878
51	16.854	16.830	16.806	16.782	16.757	16.733	16.709	16.684	16.660	16.636	16.612	16.587
52	16.563	16.538	16.513	16.488	16.464	16.439	16.414	16.389	16.364	16.339	16.314	16.290
53	16.265	16.239	16.214	16.188	16.163	16.137	16.112	16.087	16.061	16.036	16.010	15.985
54	15.959	15.933	15.907	15.881	15.855	15.829	15.803	15.777	15.751	15.725	15.699	15.673
55	15.647	15.620	15.594	15.567	15.540	15.514	15.487	15.461	15.434	15.407	15.381	15.354
56	15.327	15.300	15.273	15.246	15.219	15.191	15.164	15.137	15.110	15.083	15.055	15.028
57	15.001	14.973	14.945	14.918	14.890	14.862	14.834	14.806	14.779	14.751	14.723	14.695
58	14.668	14.639	14.611	14.583	14.554	14.526	14.498	14.469	14.441	14.412	14.384	14.356
59	14.327	14.299	14.270	14.241	14.212	14.183	14.154	14.125	14.096	14.067	14.038	14.010

Età	Mesi											
	Anni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	13.981	13.951	13.922	13.892	13.863	13.833	13.804	13.775	13.745	13.716	13.686	13.657
61	13.627	13.597	13.568	13.538	13.508	13.478	13.448	13.418	13.388	13.358	13.328	13.298
62	13.268	13.238	13.207	13.177	13.146	13.116	13.085	13.055	13.024	12.994	12.964	12.933
63	12.903	12.872	12.841	12.810	12.779	12.748	12.717	12.687	12.656	12.625	12.594	12.563
64	12.532	12.501	12.470	12.438	12.407	12.376	12.344	12.313	12.282	12.251	12.219	12.188
65	12.157	12.125	12.093	12.062	12.030	11.999	11.967	11.935	11.904	11.872	11.841	11.809
66	11.777	11.745	11.713	11.682	11.650	11.618	11.586	11.554	11.522	11.490	11.458	11.426
67	11.395	11.362	11.330	11.298	11.266	11.234	11.202	11.170	11.138	11.105	11.073	11.041
68	11.009	10.977	10.945	10.912	10.880	10.848	10.816	10.783	10.751	10.719	10.687	10.654
69	10.622	10.590	10.557	10.525	10.493	10.460	10.428	10.396	10.363	10.331	10.299	10.266
70	10.234	10.202	10.169	10.137	10.104	10.072	10.040	10.007	9.975	9.943	9.910	9.878
71	9.846	9.813	9.781	9.749	9.716	9.684	9.652	9.619	9.587	9.555	9.523	9.490
72	9.458	9.426	9.394	9.361	9.329	9.297	9.265	9.233	9.200	9.168	9.136	9.104
73	9.072	9.040	9.008	8.976	8.944	8.912	8.880	8.848	8.816	8.784	8.752	8.720
74	8.688	8.656	8.624	8.593	8.561	8.529	8.497	8.466	8.434	8.402	8.370	8.339
75	8.307	8.275	8.244	8.212	8.181	8.150	8.118	8.087	8.055	8.024	7.992	7.961
76	7.930	7.899	7.868	7.836	7.805	7.774	7.743	7.712	7.681	7.650	7.619	7.588
77	7.557	7.526	7.496	7.465	7.435	7.404	7.373	7.343	7.312	7.281	7.251	7.220
78	7.190	7.160	7.129	7.099	7.069	7.039	7.009	6.979	6.949	6.919	6.889	6.858
79	6.828	6.799	6.769	6.740	6.710	6.681	6.651	6.622	6.592	6.562	6.533	6.503
80	6.474	6.445	6.416	6.387	6.358	6.329	6.300	6.271	6.242	6.213	6.184	6.155
81	6.126	6.098	6.070	6.042	6.013	5.985	5.957	5.928	5.900	5.872	5.844	5.815
82	5.787	5.759	5.732	5.704	5.677	5.649	5.622	5.594	5.566	5.539	5.511	5.484
83	5.456	5.429	5.402	5.375	5.349	5.322	5.295	5.268	5.241	5.214	5.188	5.161
84	5.134	5.108	5.082	5.056	5.030	5.004	4.978	4.951	4.925	4.899	4.873	4.847
85	4.821	4.796	4.771	4.745	4.720	4.695	4.670	4.644	4.619	4.594	4.569	4.543
86	4.518	4.494	4.469	4.445	4.420	4.396	4.372	4.347	4.323	4.298	4.274	4.250
87	4.225	4.202	4.178	4.154	4.131	4.107	4.084	4.060	4.037	4.013	3.990	3.966
88	3.943	3.920	3.897	3.875	3.852	3.829	3.807	3.784	3.761	3.739	3.716	3.693
89	3.671	3.649	3.627	3.605	3.584	3.562	3.540	3.518	3.497	3.475	3.453	3.431
90	3.409	3.389	3.368	3.347	3.326	3.305	3.284	3.264	3.243	3.222	3.201	3.180
91	3.159	3.139	3.119	3.099	3.080	3.060	3.040	3.020	3.000	2.980	2.960	2.940
92	2.920	2.901	2.882	2.863	2.844	2.825	2.806	2.787	2.768	2.749	2.730	2.711
93	2.692	2.674	2.656	2.638	2.620	2.602	2.584	2.566	2.547	2.529	2.511	2.493
94	2.475	2.458	2.441	2.424	2.406	2.389	2.372	2.355	2.338	2.321	2.303	2.286
95	2.269	2.253	2.237	2.220	2.204	2.188	2.172	2.155	2.139	2.123	2.106	2.090
96	2.074	2.059	2.043	2.028	2.012	1.997	1.982	1.966	1.951	1.936	1.920	1.905
97	1.889	1.875	1.860	1.846	1.831	1.817	1.802	1.788	1.773	1.759	1.744	1.730
98	1.715	1.702	1.688	1.675	1.661	1.647	1.634	1.620	1.606	1.593	1.579	1.565
99	1.552	1.539	1.526	1.513	1.500	1.487	1.474	1.462	1.449	1.436	1.423	1.410
100	1.397	1.385	1.374	1.362	1.350	1.338	1.326	1.314	1.302	1.290	1.278	1.266
101	1.254	1.243	1.232	1.221	1.209	1.198	1.187	1.176	1.164	1.153	1.142	1.130
102	1.119	1.108	1.097	1.086	1.076	1.065	1.054	1.043	1.032	1.021	1.010	0.999
103	0.988	0.977	0.966	0.955	0.944	0.933	0.922	0.911	0.900	0.889	0.878	0.867
104	0.856	0.848	0.841	0.833	0.825	0.818	0.810	0.802	0.795	0.787	0.779	0.772
105	0.764	0.745	0.727	0.708	0.690	0.671	0.653	0.634	0.616	0.597	0.579	0.560
106	0.542	0.497	0.451	0.406	0.361	0.316	0.271	0.226	0.181	0.135	0.090	0.045
107	0.000											

Allegato 10

Tariffa 2003: beneficiarie di rendite coniugali, donne (nessuna aspettativa)

valida dal 1° ottobre 2003

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23.523	23.516	23.510	23.503	23.496	23.490	23.483	23.477	23.470	23.464	23.457	23.450
18	23.444	23.437	23.430	23.423	23.417	23.410	23.403	23.396	23.389	23.382	23.376	23.369
19	23.362	23.355	23.348	23.341	23.334	23.327	23.320	23.312	23.305	23.298	23.291	23.284
20	23.277	23.270	23.263	23.255	23.248	23.241	23.233	23.226	23.219	23.211	23.204	23.197
21	23.189	23.182	23.174	23.167	23.159	23.152	23.144	23.136	23.129	23.121	23.114	23.106
22	23.099	23.091	23.083	23.075	23.067	23.059	23.051	23.044	23.036	23.028	23.020	23.012
23	23.004	22.996	22.988	22.980	22.972	22.964	22.956	22.948	22.939	22.931	22.923	22.915
24	22.907	22.898	22.890	22.882	22.873	22.865	22.856	22.848	22.839	22.831	22.823	22.814
25	22.806	22.797	22.788	22.780	22.771	22.762	22.753	22.745	22.736	22.727	22.718	22.710
26	22.701	22.692	22.683	22.674	22.665	22.656	22.646	22.637	22.628	22.619	22.610	22.601
27	22.592	22.583	22.573	22.564	22.554	22.545	22.536	22.526	22.517	22.507	22.498	22.488
28	22.479	22.469	22.460	22.450	22.440	22.430	22.420	22.411	22.401	22.391	22.381	22.371
29	22.362	22.352	22.341	22.331	22.321	22.311	22.301	22.291	22.280	22.270	22.260	22.250
30	22.240	22.229	22.219	22.208	22.197	22.187	22.176	22.166	22.155	22.145	22.134	22.123
31	22.113	22.102	22.091	22.080	22.069	22.058	22.047	22.036	22.025	22.014	22.003	21.992
32	21.981	21.969	21.958	21.946	21.935	21.924	21.912	21.901	21.889	21.878	21.866	21.855
33	21.843	21.831	21.819	21.808	21.796	21.784	21.772	21.760	21.748	21.736	21.724	21.712
34	21.700	21.688	21.675	21.663	21.651	21.638	21.626	21.613	21.601	21.589	21.576	21.564
35	21.551	21.539	21.526	21.513	21.500	21.487	21.474	21.461	21.448	21.435	21.423	21.410
36	21.397	21.383	21.370	21.357	21.343	21.330	21.316	21.303	21.290	21.276	21.263	21.250
37	21.236	21.222	21.208	21.195	21.181	21.167	21.153	21.139	21.125	21.111	21.097	21.084
38	21.070	21.055	21.041	21.027	21.012	20.998	20.983	20.969	20.955	20.940	20.926	20.912
39	20.897	20.882	20.868	20.853	20.838	20.823	20.808	20.793	20.778	20.764	20.749	20.734
40	20.719	20.704	20.688	20.673	20.657	20.642	20.627	20.611	20.596	20.581	20.565	20.550
41	20.535	20.519	20.503	20.487	20.471	20.455	20.439	20.423	20.408	20.392	20.376	20.360
42	20.344	20.328	20.311	20.295	20.278	20.262	20.246	20.229	20.213	20.196	20.180	20.164
43	20.147	20.130	20.113	20.096	20.079	20.062	20.045	20.028	20.011	19.994	19.978	19.961
44	19.944	19.926	19.909	19.891	19.873	19.856	19.838	19.821	19.803	19.786	19.768	19.751
45	19.733	19.715	19.697	19.679	19.661	19.642	19.624	19.606	19.588	19.570	19.552	19.534
46	19.516	19.497	19.478	19.459	19.440	19.422	19.403	19.384	19.365	19.347	19.328	19.309
47	19.290	19.271	19.251	19.232	19.213	19.193	19.174	19.154	19.135	19.115	19.096	19.077
48	19.057	19.037	19.017	18.997	18.977	18.957	18.936	18.916	18.896	18.876	18.856	18.836
49	18.816	18.795	18.774	18.753	18.732	18.711	18.691	18.670	18.649	18.628	18.607	18.586
50	18.565	18.544	18.522	18.501	18.479	18.457	18.436	18.414	18.393	18.371	18.349	18.328
51	18.306	18.284	18.262	18.239	18.217	18.194	18.172	18.150	18.127	18.105	18.083	18.060
52	18.038	18.015	17.991	17.968	17.945	17.922	17.899	17.876	17.853	17.829	17.806	17.783
53	17.760	17.736	17.712	17.688	17.664	17.640	17.616	17.592	17.568	17.544	17.520	17.496
54	17.472	17.447	17.423	17.398	17.373	17.348	17.324	17.299	17.274	17.249	17.224	17.200
55	17.175	17.149	17.124	17.098	17.073	17.047	17.021	16.996	16.970	16.945	16.919	16.894
56	16.868	16.842	16.815	16.789	16.762	16.736	16.710	16.683	16.657	16.631	16.604	16.578
57	16.551	16.524	16.497	16.470	16.443	16.416	16.388	16.361	16.334	16.307	16.280	16.253
58	16.225	16.197	16.170	16.142	16.114	16.086	16.058	16.030	16.002	15.974	15.946	15.918
59	15.890	15.862	15.833	15.804	15.776	15.747	15.718	15.690	15.661	15.632	15.604	15.575

Età	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	15.547	15.517	15.488	15.459	15.429	15.400	15.370	15.341	15.312	15.282	15.253	15.224
61	15.194	15.164	15.134	15.104	15.074	15.044	15.014	14.984	14.954	14.925	14.895	14.865
62	14.835	14.804	14.773	14.743	14.712	14.682	14.651	14.620	14.590	14.559	14.529	14.498
63	14.467	14.436	14.405	14.374	14.343	14.312	14.281	14.249	14.218	14.187	14.156	14.125
64	14.094	14.062	14.030	13.999	13.967	13.936	13.904	13.872	13.841	13.809	13.777	13.746
65	13.714	13.682	13.650	13.618	13.586	13.554	13.522	13.490	13.458	13.425	13.393	13.361
66	13.329	13.297	13.264	13.232	13.199	13.167	13.135	13.102	13.070	13.037	13.005	12.972
67	12.940	12.907	12.874	12.842	12.809	12.776	12.743	12.711	12.678	12.645	12.612	12.580
68	12.547	12.514	12.481	12.448	12.415	12.382	12.349	12.316	12.283	12.250	12.217	12.184
69	12.151	12.118	12.084	12.051	12.018	11.985	11.952	11.919	11.885	11.852	11.819	11.786
70	11.753	11.719	11.686	11.653	11.619	11.586	11.553	11.520	11.486	11.453	11.420	11.386
71	11.353	11.320	11.286	11.253	11.220	11.186	11.153	11.120	11.086	11.053	11.020	10.986
72	10.953	10.920	10.886	10.853	10.820	10.786	10.753	10.720	10.686	10.653	10.620	10.586
73	10.553	10.520	10.486	10.453	10.420	10.387	10.353	10.320	10.287	10.254	10.220	10.187
74	10.154	10.121	10.088	10.055	10.022	9.989	9.955	9.922	9.889	9.856	9.823	9.790
75	9.757	9.724	9.691	9.658	9.625	9.593	9.560	9.527	9.494	9.461	9.428	9.395
76	9.363	9.330	9.297	9.265	9.232	9.200	9.167	9.135	9.102	9.069	9.037	9.004
77	8.972	8.939	8.907	8.875	8.843	8.810	8.778	8.746	8.714	8.682	8.649	8.617
78	8.585	8.553	8.521	8.489	8.458	8.426	8.394	8.362	8.330	8.299	8.267	8.235
79	8.203	8.172	8.140	8.109	8.078	8.046	8.015	7.984	7.952	7.921	7.890	7.858
80	7.827	7.796	7.765	7.734	7.704	7.673	7.642	7.611	7.580	7.549	7.519	7.488
81	7.457	7.427	7.397	7.366	7.336	7.306	7.276	7.245	7.215	7.185	7.155	7.124
82	7.094	7.064	7.035	7.005	6.975	6.946	6.916	6.887	6.857	6.827	6.798	6.768
83	6.738	6.710	6.681	6.652	6.623	6.594	6.565	6.536	6.507	6.478	6.449	6.420
84	6.391	6.363	6.334	6.306	6.278	6.250	6.221	6.193	6.165	6.137	6.108	6.080
85	6.052	6.024	5.997	5.969	5.942	5.914	5.887	5.859	5.832	5.804	5.777	5.749
86	5.722	5.695	5.668	5.641	5.615	5.588	5.561	5.534	5.508	5.481	5.454	5.427
87	5.401	5.375	5.349	5.323	5.297	5.271	5.245	5.219	5.193	5.167	5.141	5.115
88	5.089	5.064	5.039	5.014	4.989	4.964	4.938	4.913	4.888	4.863	4.838	4.813
89	4.788	4.763	4.739	4.715	4.691	4.666	4.642	4.618	4.593	4.569	4.545	4.520
90	4.496	4.473	4.449	4.426	4.402	4.379	4.356	4.332	4.309	4.285	4.262	4.238
91	4.215	4.192	4.170	4.147	4.125	4.102	4.079	4.057	4.034	4.012	3.989	3.967
92	3.944	3.922	3.901	3.879	3.857	3.835	3.814	3.792	3.770	3.749	3.727	3.705
93	3.683	3.663	3.642	3.621	3.600	3.579	3.558	3.537	3.517	3.496	3.475	3.454
94	3.433	3.413	3.393	3.373	3.353	3.333	3.313	3.293	3.273	3.253	3.233	3.213
95	3.193	3.174	3.155	3.136	3.117	3.098	3.078	3.059	3.040	3.021	3.002	2.983
96	2.964	2.945	2.927	2.908	2.890	2.872	2.853	2.835	2.817	2.798	2.780	2.762
97	2.743	2.726	2.708	2.691	2.673	2.656	2.638	2.620	2.603	2.585	2.568	2.550
98	2.533	2.516	2.499	2.482	2.465	2.448	2.432	2.415	2.398	2.381	2.364	2.347
99	2.331	2.314	2.298	2.282	2.265	2.249	2.233	2.217	2.200	2.184	2.168	2.151
100	2.135	2.119	2.103	2.088	2.072	2.056	2.040	2.024	2.008	1.993	1.977	1.961
101	1.945	1.929	1.913	1.897	1.882	1.866	1.850	1.834	1.818	1.802	1.786	1.771
102	1.755	1.738	1.722	1.705	1.688	1.672	1.655	1.639	1.622	1.606	1.589	1.572
103	1.556	1.537	1.518	1.499	1.480	1.461	1.442	1.424	1.405	1.386	1.367	1.348
104	1.329	1.304	1.279	1.254	1.229	1.204	1.179	1.154	1.129	1.104	1.079	1.054
105	1.029	0.988	0.948	0.907	0.867	0.826	0.785	0.745	0.704	0.664	0.623	0.582
106	0.542	0.497	0.451	0.406	0.361	0.316	0.271	0.226	0.181	0.135	0.090	0.045
107	0.000											

Allegato 11

Tariffa 2003: figli

valida dal 1° aprile 1995

Anni	Età											
	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13.419	13.379	13.338	13.298	13.257	13.217	13.177	13.136	13.096	13.055	13.015	12.974
2	12.934	12.892	12.850	12.808	12.766	12.724	12.682	12.639	12.597	12.555	12.513	12.471
3	12.429	12.385	12.342	12.298	12.254	12.211	12.167	12.123	12.080	12.036	11.992	11.949
4	11.905	11.860	11.814	11.769	11.723	11.678	11.632	11.587	11.541	11.496	11.450	11.405
5	11.359	11.312	11.265	11.217	11.170	11.123	11.076	11.028	10.981	10.934	10.887	10.839
6	10.792	10.743	10.694	10.645	10.595	10.546	10.497	10.448	10.399	10.350	10.300	10.251
7	10.202	10.151	10.100	10.049	9.997	9.946	9.895	9.844	9.793	9.742	9.690	9.639
8	9.588	9.535	9.482	9.429	9.375	9.322	9.269	9.216	9.163	9.110	9.056	9.003
9	8.950	8.895	8.840	8.784	8.729	8.674	8.619	8.563	8.508	8.453	8.398	8.342
10	8.287	8.229	8.172	8.114	8.057	7.999	7.942	7.884	7.826	7.769	7.711	7.654
11	7.596	7.536	7.477	7.417	7.357	7.297	7.238	7.178	7.118	7.058	6.999	6.939
12	6.879	6.817	6.755	6.692	6.630	6.568	6.506	6.443	6.381	6.319	6.257	6.194
13	6.132	6.067	6.003	5.938	5.873	5.809	5.744	5.679	5.615	5.550	5.485	5.421
14	5.356	5.289	5.221	5.154	5.087	5.019	4.952	4.885	4.817	4.750	4.683	4.615
15	4.548	4.478	4.408	4.338	4.268	4.198	4.129	4.059	3.989	3.919	3.849	3.779
16	3.709	3.636	3.563	3.491	3.418	3.345	3.272	3.199	3.126	3.054	2.981	2.908
17	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
18	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
19	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
20	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
21	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
22	2.835	2.759	2.684	2.608	2.532	2.457	2.381	2.305	2.230	2.154	2.078	2.003
23	1.927	1.848	1.770	1.691	1.612	1.534	1.455	1.376	1.298	1.219	1.140	1.062
24	0.983	0.901	0.819	0.737	0.655	0.573	0.492	0.410	0.328	0.246	0.164	0.082

Allegato 12

Tassi di rendita

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	60.648	60.515	60.382	60.249	60.116	59.983	59.850	59.717	59.584	59.451	59.318	59.185
25	59.052	58.919	58.786	58.653	58.520	58.387	58.254	58.121	57.988	57.855	57.722	57.589
26	57.456	57.323	57.190	57.057	56.924	56.791	56.658	56.525	56.392	56.259	56.126	55.993
27	55.860	55.727	55.594	55.461	55.328	55.195	55.062	54.929	54.796	54.663	54.530	54.397
28	54.264	54.131	53.998	53.865	53.732	53.599	53.466	53.333	53.200	53.067	52.934	52.801
29	52.668	52.535	52.402	52.269	52.136	52.003	51.870	51.737	51.604	51.471	51.338	51.205
30	51.072	50.939	50.806	50.673	50.540	50.407	50.274	50.141	50.008	49.875	49.742	49.609
31	49.476	49.343	49.210	49.077	48.944	48.811	48.678	48.545	48.412	48.279	48.146	48.013
32	47.880	47.747	47.614	47.481	47.348	47.215	47.082	46.949	46.816	46.683	46.550	46.417
33	46.284	46.151	46.018	45.885	45.752	45.619	45.486	45.353	45.220	45.087	44.954	44.821
34	44.688	44.555	44.422	44.289	44.156	44.023	43.890	43.757	43.624	43.491	43.358	43.225
35	43.092	42.959	42.826	42.693	42.560	42.427	42.294	42.161	42.028	41.895	41.762	41.629
36	41.496	41.363	41.230	41.097	40.964	40.831	40.698	40.565	40.432	40.299	40.166	40.033
37	39.900	39.767	39.634	39.501	39.368	39.235	39.102	38.969	38.836	38.703	38.570	38.437
38	38.304	38.171	38.038	37.905	37.772	37.639	37.506	37.373	37.240	37.107	36.974	36.841
39	36.708	36.575	36.442	36.309	36.176	36.043	35.910	35.777	35.644	35.511	35.378	35.245
40	35.112	34.979	34.846	34.713	34.580	34.447	34.314	34.181	34.048	33.915	33.782	33.649
41	33.516	33.383	33.250	33.117	32.984	32.851	32.718	32.585	32.452	32.319	32.186	32.053
42	31.920	31.787	31.654	31.521	31.388	31.255	31.122	30.989	30.856	30.723	30.590	30.457
43	30.324	30.191	30.058	29.925	29.792	29.659	29.526	29.393	29.260	29.127	28.994	28.861
44	28.728	28.595	28.462	28.329	28.196	28.063	27.930	27.797	27.664	27.531	27.398	27.265
45	27.132	26.999	26.866	26.733	26.600	26.467	26.334	26.201	26.068	25.935	25.802	25.669
46	25.536	25.403	25.270	25.137	25.004	24.871	24.738	24.605	24.472	24.339	24.206	24.073
47	23.940	23.807	23.674	23.541	23.408	23.275	23.142	23.009	22.876	22.743	22.610	22.477
48	22.344	22.211	22.078	21.945	21.812	21.679	21.546	21.413	21.280	21.147	21.014	20.881
49	20.748	20.615	20.482	20.349	20.216	20.083	19.950	19.817	19.684	19.551	19.418	19.285
50	19.152	19.019	18.886	18.753	18.620	18.487	18.354	18.221	18.088	17.955	17.822	17.689
51	17.556	17.423	17.290	17.157	17.024	16.891	16.758	16.625	16.492	16.359	16.226	16.093
52	15.960	15.827	15.694	15.561	15.428	15.295	15.162	15.029	14.896	14.763	14.630	14.497
53	14.364	14.231	14.098	13.965	13.832	13.699	13.566	13.433	13.300	13.167	13.034	12.901
54	12.768	12.635	12.502	12.369	12.236	12.103	11.970	11.837	11.704	11.571	11.438	11.305
55	11.172	11.039	10.906	10.773	10.640	10.507	10.374	10.241	10.108	9.975	9.842	9.709
56	9.576	9.443	9.310	9.177	9.044	8.911	8.778	8.645	8.512	8.379	8.246	8.113
57	7.980	7.847	7.714	7.581	7.448	7.315	7.182	7.049	6.916	6.783	6.650	6.517
58	6.384	6.251	6.118	5.985	5.852	5.719	5.586	5.453	5.320	5.187	5.054	4.921
59	4.788	4.655	4.522	4.389	4.256	4.123	3.990	3.857	3.724	3.591	3.458	3.325
60	3.192	3.059	2.926	2.793	2.660	2.527	2.394	2.261	2.128	1.995	1.862	1.729
61	1.596	1.463	1.330	1.197	1.064	0.931	0.798	0.665	0.532	0.399	0.266	0.133
62	0.000											

**CPE Cassa Pensione Energia
società cooperativa**

Freigutstrasse 16

8027 Zurigo

Telefono 044 287 92 22

Fax 044 287 92 29

Internet: www.pke.ch

E-mail: vers@pke.ch

